

ARCHIVI

a. XV - n. 1 (gennaio-giugno 2020)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

ARCHIVI

a. XV - n. 1 (gennaio-giugno 2020)

cleup

«Archivi»: peer reviewed journal (double blind)

Direttore responsabile: Giorgetta Bonfiglio-Dosio

Comitato scientifico italiano

Michaela Procaccia (vice-direttore), Stefano Allegranza, Dimitri Brunetti, Marco Carassi, Paola Carucci, Concetta Damiani, Pierluigi Feliciati, Stefano Gardini, Maria Guercio, Leonardo Mineo, Stefano Pigliapoco, Francesca Pino, Raffaele Pittella, Antonio Romiti, Silvia Trani, Carlo Vivoli, Gilberto Zacché

Comitato scientifico estero

Esther Cruces Blanco (Malaga), Luciana Duranti (Vancouver), Fiorella Foscarini (Toronto), Didier Grange (Ginevra), Marianna Kolyva (Corfù)

Segreteria di redazione: Biagio Barbano, Maria Grazia Bevilacqua, Paola Mutti, Remigio Pegoraro

Inviare i testi a: giorgetta.bonfiglio@alice.it

I testi proposti devono essere contributi originali inediti e, per essere accettati, saranno sottoposti in forma anonima all'esame prima del Comitato scientifico e poi di *referee* a loro volta anonimi.

I testi non accettati non saranno restituiti.

La rivista non assume responsabilità di alcun tipo circa le affermazioni e i giudizi espressi dagli autori.

Periodicità semestrale

ISSN 1970-4070

ISBN 978-88-5495-239-3

DOI: ciascun articolo, eccezion fatta per le *Recensioni e segnalazioni bibliografiche*, ha il proprio DOI, indicato nella griglia di presentazione.

© 2020 ANAI

Iscritta nel Registro Stampa del Tribunale di Padova il 3/8/2006 al n. 2036

Abbonamento per il 2020: Italia euro 50,00 – Estero euro 70,00 *da sottoscrivere con:*

ANAI Associazione Nazionale Archivistica Italiana

c/o Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma – Tel. 06 491416 – Fax: 06 37517714

web: www.anai.org e-mail: segreteria@anai.org pec: anai@pec.net

Conto corrente postale: 17699034; IBAN: IT45C0306967684510753960031

Partita IVA: 05106681009; Codice fiscale: 80227410588

Archivi

XV/1 (gen.-giu. 2020)

Sommario

MARIA GUERCIO	
<i>Luci e ombre della rappresentanza professionale negli anni della grande disintermediazione. Una riflessione di fine mandato</i>	p. 5
Saggi	
MARCO LANZINI	
<i>Fra «tribunali ed are»: il consolidamento dello stato civile dalla Repubblica Cisalpina al Regno d'Italia napoleonico</i>	p. 15
STEFANO GARDINI	
<i>Modello di titolare AgID: qualche osservazione in merito</i>	p. 49
FEDERICO VALACCHI	
<i>«Quiddam divinum»: riflessioni sul metodo storico</i>	p. 69
SIMONE CONVERSI	
<i>L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA) nelle colonie: attività assicurativa, finanziamenti, partecipazioni e interventi edilizi</i>	p. 89
ARMANDO ANTONELLI	
<i>L'archivio della Società Agraria della provincia di Bologna nella prima metà dell'Ottocento</i>	p. 115
Discussioni e case study	
GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO	
<i>Riflessioni a margine del convegno internazionale «I registri malatestiani e la contabilità medievale (secoli XIII-XV)»</i>	p. 147
Recensioni e segnalazioni	
GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO	
<i>L'Archivio storico della Banca d'Italia, a cura di Giuseppe Luci e Lorenzo Verdiròsi</i>	p. 151
ANGELO DESOLE	
<i>CHIARA MICOL SCHIONA, L'archivio fotografico. Metodologia e confronti</i>	p. 151
MICHELA MARANGONI	
<i>L'Arte de' cenni di Giovanni Bonifacio, a cura di Silvia Gazzola</i>	p. 152
GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO	
<i>Le scuole elementari "F. Crispi" e "R. Sanzio" di Trento. Inventari degli archivi storici e aggregati ("F. Crispi" 1872-1975; "R. Sanzio" 1927-1975), a cura di Francesca Benini, Chiara Bruni, Emanuela Pandini, Ines Parisi</i>	p. 155

- ANGELO ROSSI
Reti di archivi per gli archivi in rete. Conservazione e accesso ai patrimoni digitali, a cura di Gianfranco Crupi e Mariella Guercio p. 156
- ANGELO ROSSI
 COSTANTINO LANDINO, PASQUALINA A. MARZOTTI, *Memorie dinamiche. La conservazione dei database e il web archiving* p. 157
- GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO
Giulio Rezasco politico, burocrate e lessicografo. Atti del convegno (Bolano, 13 maggio 2017), a cura di Francesca Nepori p. 158
- GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO
 FIAMMA LUSSANA, *Cinema educatore. L'Istituto Luce dal fascismo alla Liberazione (1924-1945)* p. 159
- STEFANO ALLEGREZZA
 YANNIS TZITZIKAS, YANNIS MARKETAKIS, *Cinderella's Stick. A Fairy Tale for Digital Preservation* p. 160
- GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO
 «Le carte e la storia. Rivista di storia delle istituzioni», a. XXIV/2 (2018) p. 164
- GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO
 «Studi trentini», a. 97/2-storia (2018) p. 164
- GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO
 «Studi trentini», a. 98/1-storia (2019) p. 165

Fra «tribunali ed are»: il consolidamento dello stato civile dalla Repubblica cisalpina al Regno d'Italia napoleonico

<p>Titolo in lingua inglese Between «tribunali ed are». The consolidation of the civil registration system from Cisalpine Republic to Napoleonic Kingdom of Italy</p>
<p>Riassunto Il saggio analizza l'introduzione dello stato civile nella Repubblica Cisalpina e il suo miglioramento da parte delle autorità governative della Repubblica italiana (1802-1805) e del Regno d'Italia (1805-1814). La ricerca è stata condotta attraverso il confronto tra le leggi concernenti la produzione e la conservazione dei registri di nascita, matrimonio, divorzio, morte e della popolazione e le loro applicazioni pratiche. In particolare, il saggio fornisce un'interpretazione originale del processo di secolarizzazione dello stato civile durante gli ultimi anni del Regno d'Italia, riconsiderando il ruolo svolto da clero e tribunali nella registrazione e conservazione dei dati anagrafici.</p>
<p>Parole chiave Stato civile; secolarizzazione; età napoleonica; clero; tribunali</p>
<p><i>Abstract</i> The paper analyzes the introduction of the civil registration system in the Cisalpine Republic and its improvement by the government authorities of the Italian Republic (1802-1805) and the Kingdom of Italy (1805-1814). The research was developed through a comparison between the laws concerning the production and conservation of birth, marriage, divorce, death and population registers and their practical applications. Specifically, the essay offers an original interpretation of the secularization process of civil registration during the last years of the Kingdom of Italy, reconsidering the role played by clergy and courts in recording and storing anagraphic data.</p>
<p><i>Keywords</i> Civil Registration; Secularization; Napoleonic Era; Clergy; Courts</p>
<p>Presentato il 14.11.2018; accettato il 12.02.2019</p>
<p>DOI: http://dx.doi.org/10.4469/A15-1.01</p>

L'introduzione dello stato civile nell'Italia napoleonica è un fenomeno ampiamente studiato dagli storici, interessati a cogliere i risvolti sociali di un sistema con il quale l'autorità pubblica cercò di porre sotto il proprio controllo, come mai prima, gli snodi cruciali della vita delle persone, affiancando, senza sostituirla, l'opera di censimento sistematico della popolazione

svolta dalle parrocchie¹. Benché mutuato dal modello francese, lo stato civile italiano si sviluppò con «indubbie connotazioni originali», come sottolineato dal demografo Andrea Schiaffino, che in un saggio del 1974 ripercorre il lungo processo che dalla legge cisalpina del 24 luglio 1797 sulla tenuta dei registri anagrafici giunge sino al consolidamento del sistema durante il Regno d'Italia². La maggior parte degli studiosi sembra concorde nell'affermare che negli anni repubblicani «le registrazioni dovevano (...) avere un carattere saltuario ed episodico», a causa della natura ancora provvisoria dell'assetto statale e dell'inconsistenza giuridica delle norme, con la conseguente rarefazione della documentazione giunta sino a noi, lacuna che non si riscontra, al contrario, per le scritture posteriori al 1806, quando il sistema entrò a pieno regime grazie al *Codice civile* e alla successiva regolamentazione fatta di circolari e istruzioni sempre più puntuali³.

Il consolidamento di un sistema che sino ad allora aveva stentato a funzionare sarebbe tuttavia strettamente legato anche al coinvolgimento diretto del clero. Accanto alla definizione di norme e procedure più raffinate, l'«utilizzazione dell'opera dei parroci – sottolinea Schiaffino – risultò decisiva per il funzionamento dei registri e ciò sotto diversi punti di vista»⁴. A differenza della Francia, dove la secolarizzazione fu netta e irreversibile, in Italia «i parroci, cacciati dalla porta con l'istituzione dei registri presso le municipalità, rientrano quindi dalla finestra gestendo essi stessi i registri, anche se a titolo di ufficiali dello stato civile: proprio la soluzione che era stata rifiutata in Francia». Gli ecclesiastici potevano in effetti garantire una preparazione culturale di cui gli amministratori locali erano sprovvisti, soprattutto nei centri rurali e montani di modeste dimensioni, dove a stento si trovavano individui in grado di leggere e scrivere correttamente.

Il ricorso ai parroci, punto di riferimento imprescindibile per le comunità, avrebbe inoltre consentito di attenuare, se non del tutto sanare, quel senso di smarrimento che serpeggiava tra il popolo di fronte allo scollamento tra norme civili e religiose. A conclusioni non molto diverse giunge Ivana Pederzani, ricostruendo l'impegno profuso dal ministro del culto Giovanni

¹ Sull'uso di questo genere di fonti per lo studio della società milanese, si veda in particolare OLIVER FARON, *La ville des destins croisés. Recherches sur la société milanaise du XIX^e siècle (1811-1860)*, Roma, École française de Rome, 1997.

² Sull'importanza delle rilevazioni anagrafiche per gli studi di demografia storica, si veda il caso emblematico rappresentato da ATHOS BELLETTINI, *La popolazione del dipartimento del Reno*, Bologna, Zanichelli, 1965.

³ ANDREA SCHIAFFINO, *L'organizzazione e il funzionamento dello stato civile nel regno italico (1806-1814). Problemi di utilizzazione a fini di ricerca demografica*, «Cahiers internationaux d'histoire économique et sociale», III (1974), p. 341-420, in particolare p. 352.

⁴ Ivi, p. 357.

Bovara nei mesi successivi all'entrata in vigore del *Codice civile* per favorire il coinvolgimento dei parroci nella registrazione del matrimonio civile:

Non solo le reazioni dei fedeli, ma anche le difficoltà pratiche riscontrate nell'applicazione della legge imponevano di investire il parroco delle funzioni di ufficiale dello stato civile facendone un elemento decisivo per la mediazione e la saldatura della frattura ormai esistente tra lo Stato e la Chiesa⁵.

In questo quadro generale si distinguerebbe, almeno in parte, il caso dei territori appartenuti all'ex Lombardia austriaca, dove le novità previste dalla legge del 1797 e dal successivo *Codice* trovarono da subito terreno fertile. Sull'argomento è tornato di recente anche Stefano Solimano, autore di un puntuale studio sull'applicazione dell'istituto del divorzio nel Regno d'Italia. A suo parere è innegabile il fatto che «la secolarizzazione del diritto di famiglia» sia stata più «dolorosa e dilacerante» per quei territori che non «avevano conosciuto la precedente e dirompente rivoluzione di Giuseppe II»⁶. La costituzione matrimoniale austriaca entrata in vigore in Lombardia nel settembre del 1794, come noto, introdusse infatti una prima sostanziale distinzione tra contratto civile e sacramento, subordinando il secondo al primo e conferendo al principe la potestà di normare un ambito sino ad allora di pertinenza pressoché esclusiva del diritto canonico⁷. È largamente condivisa, inoltre, l'ipotesi secondo cui le novità provenienti d'Oltralpe si siano imposte più rapidamente anche in quei territori nei quali da tempo il giurisdizionalismo si era incontrato con le correnti più avanzate del giansenismo italiano, ben rappresentate da uomini come il bresciano Pietro Tamburini⁸.

L'idea che i dipartimenti dell'ex Lombardia austriaca e, più in generale, tutti i territori investiti già nel Settecento dai fermenti del giurisdizionalismo e del giansenismo fossero preparati alla secolarizzazione del matrimonio e

⁵ IVANA PEDERZANI, *Il ministro per il culto Giovanni Bovara e il matrimonio*, «Nuova rivista storica», LXXXVIII/3 (2004), p. 759-798, citazione a p. 796.

⁶ STEFANO SOLIMANO, *Amori in causa. Strategie matrimoniali nel Regno d'Italia napoleonico (1806-1814)*, Torino, Giappichelli, 2017, p. XV.

⁷ IVANA PEDERZANI, *Il ministro per il culto*, p. 762-765; sugli stessi argomenti si veda anche CARLO ANTONIO VIANELLO, *La legislazione matrimoniale in Lombardia da Giuseppe II a Napoleone*, in *Atti e memorie del secondo congresso storico lombardo. Bergamo 18-19-20 maggio 1937-XV*, Milano, Tipografia Antonio Cordani, 1938, p. 327-362, in particolare p. 335-337.

⁸ Basti ricordare, a tal proposito, che la Repubblica bresciana, liberatasi dalla plurisecolare dipendenza da Venezia, iniziò a legiferare in materia di matrimonio civile, recependo immediatamente le suggestioni della normativa francese. Su Pietro Tamburini e l'influenza del giansenismo nel Bresciano, si vedano, tra gli altri studi, PAOLA VISMARA, *Pietro Tamburini, il caso Moladori e la questione del matrimonio nel Settecento lombardo*, in EADEM, *Settecento religioso in Lombardia*, Milano, NED, 1994, p. 241-272; ALBERTO VECCHI, *Correnti religiose nel Sei-Settecento veneto*, Venezia-Roma, Istituto per la collaborazione culturale, 1962, p. 403-613.

dello stato civile nel suo complesso emerge con chiarezza in un saggio di Carlo Paganini del 1995 dal titolo emblematico: *La secolarizzazione dello stato civile nelle istruzioni di Giacomo Giovanetti*. Prendendo le mosse dall'analisi del manuale per gli ufficiali dello stato civile, pubblicato nel 1809 dall'avvocato novarese Giovanetti, opera sulla quale si avrà modo di tornare in seguito, Paganini si spinge addirittura a elevare a modello generale il caso lombardo, facendone l'archetipo di una precoce e generalizzata affermazione dello stato civile napoleonico. Significativo, ai suoi occhi, appare il caso dell'Archivio storico civico di Pavia, dove si conservano i registri anagrafici a far data addirittura dal 1797. Quei documenti rappresenterebbero, in buona sostanza, la «testimonianza di un già avvenuto intervento risolutivo per il passaggio dalla chiesa alla cosa pubblica delle certificazioni di stato dei Pavesi, rigenerati tutti (sanculotti e aristocratici) “citoyens”»⁹.

La questione, in realtà, è più complessa di quanto Paganini lasci intendere. La stessa Ivana Pederzani, alla quale si devono molti spunti di riflessione recepiti in questo contributo, pone l'accento sulle differenze tra la legislazione giuseppina e quella di stampo francese. La prima non sminuiva la natura sacramentale del rito religioso, che contribuiva in qualche modo a «santificare» il contratto, né tantomeno escludeva il clero, che continuava a esercitare funzioni centrali sia nelle pubblicazioni matrimoniali, sia nella registrazione delle nozze sugli appositi libri parrocchiali¹⁰. La totale secolarizzazione dal matrimonio civile e la separazione dei registri anagrafici pubblici da quelli ecclesiastici, fissate dalla legge del 1797, rappresentarono certamente un elemento di scoramento anche per la popolazione lombarda. Non va dimenticato, inoltre, che la discrepanza tra norme statali ed ecclesiastiche in una materia delicata come quella degli impedimenti previsti per contrarre il matrimonio, potenzialmente già foriera di uno scontro tra diritto civile e canonico dopo le norme giuseppine, emerse sempre più concretamente in età napoleonica, rappresentando uno dei principali ostacoli per un ritorno a un rapporto di collaborazione tra Stato e Chiesa nella gestione dello stato civile.

Nell'ambito della storia degli archivi, non è banale tornare a interrogarsi sul destino cui andarono incontro i registri dello stato civile previsti dalla legge del 1797 e sulla successiva evoluzione delle procedure concepite per la loro tenuta, considerata l'importanza che questo genere di documenti ha assunto in tempi recenti non solo per finalità storiografiche, ma anche per

⁹ CARLO PAGANINI, *La secolarizzazione dello stato civile nelle istruzioni di Giacomo Giovanetti*, «Il Risorgimento. Rivista di storia del Risorgimento e di storia contemporanea», XLVII/3 (1995), p. 673-697.

¹⁰ PEDERZANI, *Il ministro per il culto*, p. 764.

scopi pratico-amministrativi¹¹. Vale la pena, dunque, porsi alcuni interrogativi, facendo ricorso a fonti documentarie inedite o utilizzate dalla storiografia per rispondere ad altre domande. Viene da chiedersi, innanzitutto, se originariamente l'impianto dei registri dello stato civile risentì effettivamente delle diverse tradizioni che avevano caratterizzato i territori entrati a far parte della Repubblica Cisalpina e Italiana o se, al contrario, la mancata applicazione della norma fu generalizzata. Un secondo quesito, strettamente legato al primo, riguarda il coinvolgimento del clero nelle diverse fasi della dominazione francese. L'evidente salto di qualità riscontrato nel funzionamento dello stato civile dopo l'entrata in vigore del *Codice civile* fu ottenuto anche grazie all'apporto determinante dei parroci, come sostiene Schiaffino, o il loro ruolo rimase tutto sommato marginale?

1. L'estromissione del clero dalle registrazioni anagrafiche e dai censimenti della popolazione durante il triennio democratico

La legge del 24 luglio 1797, che introdusse l'obbligo per i comuni della Repubblica Cisalpina di dotarsi di regolari registri di nascite, matrimoni e morti e di quello dei cittadini attivi, cui si poteva essere iscritti su base volontaria, fu tanto ambiziosa quanto velleitaria, soprattutto considerando il carattere estemporaneo delle procedure stabilite per mettere in atto l'intero sistema¹². Si dimostrò particolarmente infelice, come si vedrà, la scelta di riservare la carica di ufficiale dello stato civile a un membro della municipalità, senza prevedere forme di controllo esterne alla stessa amministrazione, né sostegni all'attività degli incaricati¹³. A completare il quadro delle incombenze in materia di rilevazioni della popolazione giunse la *Legge normale di*

¹¹ La documentazione anagrafica ottocentesca rappresenta, da alcuni anni, una fonte preziosa per le pratiche di richiesta di cittadinanza dei discendenti degli emigrati italiani. Evidentemente le ricerche si concentrano sui decenni postunitari, ma l'individuazione e la consultazione delle fonti anteriori può comunque rappresentare un elemento utile alla ricostruzione delle linee di parentela.

¹² Per il testo della legge si veda *Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo - Seduta del 6 Termidoro anno V* [24 luglio 1797], in *Raccolta degli ordini, avvisi e proclami. Pubblicati in Milano nell'anno V*, tomo III, Milano, Veladini, 1797, p. 88-91. La legge prevedeva la tenuta di quattro distinte serie di registri «tanto nelle città, quanto nelle campagne»: nascite; matrimoni; morti; cittadini attivi. In quest'ultimo registro potevano chiedere di essere iscritti tutti i cittadini che avessero compiuto i venti anni, a esclusione dei vagabondi e dei mendicanti (art. 41). I modelli dei registri da adottare, uniti a un sollecito sull'attivazione della legge, furono diramati nell'autunno seguente, limitatamente al dipartimento dell'Olona; si veda *Nota del Ministro degli affari interni all'Amministrazione Centrale del Dipartimento d'Olona - 1 Brumale anno V* [22 ottobre 1797], in *Raccolta degli ordini, avvisi e proclami. Pubblicati in Milano nell'anno V*, p. 173-174.

¹³ L'articolo 2 della legge si limitava a stabilire che: «tali registri ne' luoghi, ove esiste un corpo municipale, si terranno dall'ufficiale municipale, o dal suo sostituto, destinati a tale particolare incombenza. Negli altri luoghi si terranno dall'agente municipale, o dal suo aggiunto».

polizia del successivo ottobre, che assegnava alle municipalità il compito di tenersi informate «dello stato degli abitanti delle rispettive comuni, facendone formare un esatto elenco colla specificazione del rispettivo nome, età, luogo della nascita, attuale domicilio, professione, mestiere, ed altri mezzi di sussistenza», da aggiornarsi alla fine di ogni anno¹⁴.

Le informazioni che le municipalità avrebbero dovuto raccogliere, nelle intenzioni degli organi di governo cisalpini, sarebbero dunque servite non solo per regolare il diritto di famiglia, ma anche per disporre di dati demografici aggiornati e, soprattutto, per tenere sotto controllo gli spostamenti da un territorio all'altro, in linea con le prassi già in uso nella Lombardia austriaca dal 1769. Lo stato civile, inoltre, doveva divenire lo strumento per garantire alla popolazione l'accesso alla vita pubblica, come emerge chiaramente dagli articoli della legge del 24 luglio dedicati alla tenuta del registro dei cittadini attivi, strumento espressamente previsto dal dettato costituzionale:

Ogni cisalpino arrivato all'età di 20 anni compiti, che non sia mendicante, o vagabondo, potrà farsi descrivere nel registro de' cittadini attivi (...). I giovani non potranno ottenere tale descrizione se non compariranno inoltre muniti del loro fucile, o giberna, e se non presenteranno il certificato del loro capitano di sapere fare l'esercizio militare, ed inoltre se non proveranno di esercitare una professione meccanica, e di sapere leggere, e scrivere¹⁵.

Il legislatore, fiducioso nell'impegno che le municipalità avrebbero profuso per far entrare in vigore al più presto tanto le norme sullo stato civile, quanto quelle di polizia amministrativa, non aveva previsto alcun coinvolgimento del clero. Si trattava, nel primo caso, della diretta conseguenza della legge del 24 luglio 1797, mutuata dalla legislazione francese rivoluzionaria, che elevava il matrimonio civile a unico contratto riconosciuto dallo Stato, sancendo l'assoluta e definitiva irrilevanza di quello religioso¹⁶. L'ufficiale dello stato civile, di conseguenza, doveva essere tassativamente un membro della municipalità, senza il coinvolgimento di figure estranee all'amministrazione, a cominciare ovviamente dai parroci. La *Legge normale di polizia*, al contrario, non prevedeva esplicitamente la fonte dalla quale le municipalità avrebbero dovuto raccogliere le informazioni sulla popolazione residente, ma la linea da seguire fu ben presto chiarita.

¹⁴ Si veda l'articolo 25 della *Legge normale di polizia. Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo - Seduta del 10 Vendemmiale anno VI* [1° ottobre 1797], in *Raccolta degli ordini, avvisi e proclami. Pubblicati in Milano nell'anno V*, p. 177-189.

¹⁵ *Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo - Seduta del 6 Termidoro anno V* [24 luglio 1797], in *Raccolta degli ordini, avvisi e proclami. Pubblicati in Milano nell'anno V*, p. 88-91, artt. 39-47.

¹⁶ PEDERZANI, *Il ministro per il culto*, p. 765-767.

Sino a tutto il 1797 molti parroci del dipartimento dell'Olonza avevano continuato a svolgere l'annuale visita ai propri parrocchiani, raccogliendo i dati per la compilazione della consueta tabella della popolazione da consegnare alle locali autorità civili, retaggio della normativa asburgica¹⁷. Sin dal 1769, infatti, il clero era stato incaricato di fornire al Supremo consiglio d'economia, attraverso i pretori o i cancellieri del censo, la «nota distinta del personale esistente sotto ciascheduna parrocchia, colla specificazione del diverso sesso tanto degli adulti, quanto de' fanciulli, come pure de' nati, e morti, e de' matrimoni seguiti dentro lo stesso anno»¹⁸. Il provvedimento, va ricordato, ebbe una ricaduta positiva anche sulla tenuta dei registri parrocchiali, che risultavano spesso custoditi senza le dovute cautele, stimolando le autorità ecclesiastiche milanesi a mettere ordine nel settore. Proprio in seguito alle disposizioni governative, nell'ottobre 1770 il cancelliere arcivescovile di Milano, Giovanni Battista Gambarana, diramò una circolare nella quale invitava le parrocchie a trasmettere annualmente in cancelleria le copie dei registri di battesimi, cresime, matrimoni e morti, provvedimento che si richiamava a una serie di precedenti prescrizioni largamente disattese¹⁹.

Sulle ali dell'entusiasmo rivoluzionario, i membri della Municipalità del primo circondario del Comune di Milano denunciarono i parroci che si ostinavano a svolgere il censimento:

I parroci di questa comune passano di casa in casa rilevando il numero, nome, etc. degli abitanti, ed interpellato alcuno di essi del motivo di tale perlostrazione, rispose essere ciò dipendente da ordine dell'arcivescovo. La libertà de' culti, l'oggetto tutto affatto [sic] secolare, l'eguale indagine già fatta dagli ispettori di polizia, e dal Consiglio amministrativo della Guardia nazionale mediante le prescritte notificazioni recentissime, rendono di mera vessazione, e fors'anche incostituzionale l'indagine ecclesiastica²⁰.

¹⁷ Italia, Milano, ARCHIVIO DI STATO (d'ora in poi ASMi), *Atti di governo, Popolazione, Parte antica*, b. 16, copia di dispaccio di Maria Teresa, 3 aprile 1769.

¹⁸ Italia, Milano, ARCHIVIO STORICO DIOCESANO, *Parrocchia di San Celso, Gride*, b. s.n. (anni 1769-1771), avviso a stampa del Supremo consiglio d'economia, s.d. [post 3 aprile 1769].

¹⁹ ASMi, *Atti di governo, Popolazione, Parte antica*, b. 16, circolare a stampa del cancelliere arcivescovile, Giovanni Battista Gambarana, 12 ottobre 1770. La collaborazione con le autorità civili, inoltre, costrinse il clero a una più precisa compilazione degli stati delle anime, laddove tale usanza si era persa, come si ricava da una seconda circolare dello stesso Gambarana: «Dovrà pure ogni parroco per il tempo pasquale, formato lo stato delle anime essere diligente a somministrarlo ne' metodi praticati a rispettivi regi cancellieri, o altri delegati a tal effetto a norma delle intelligenze seguite col governo», ivi, Istruzioni a stampa di Gambarana, 25 agosto 1772.

²⁰ Ivi, copia di nota della Municipalità del circondario primo del Comune di Milano all'Amministrazione centrale del dipartimento dell'Olonza, 1° frimale anno VI [21 novembre 1797].

Il Ministero dell'interno non diede grande peso alla faccenda, imputandola più all'abitudine che alla volontà dei parroci di intromettersi in affari divenuti di pertinenza statale. Cionondimeno, per evitare fraintendimenti, si decise di diffidarli dal ripetere il censimento, anche considerando che quelle stesse informazioni sarebbero state ricavate dai registri attivati presso ciascuna municipalità²¹. Si trattò di una previsione errata. Un uomo di grande esperienza come il direttore dell'Ufficio generale del censo, Girolamo Cesati, da decenni impegnato nel coordinamento degli affari censuari lombardi, si mostrò da subito perplesso sulla scelta di rinunciare a un sistema di rilevazione ben rodato²². La mancata emanazione della consueta circolare da inviare alle parrocchie – denunciò a inizio 1798 – aveva inficiato la compilazione dell'annuale stato della popolazione:

Quindi è che quando gli è stata richiesta per ordine del Direttorio esecutivo, e di alcune delle autorità costituite, la notizia dell'attuale numero del personale di qualche comune – commentava polemicamente – non ha potuto altrimenti soddisfare alla ricerca, se non con dei dati portati dalle vecchie notificazioni del personale esistenti in ufficio.

Stante il divieto di avvalersi della collaborazione degli ecclesiastici, lo stesso Cesati chiese di potersi servire, per il futuro, dei dati che le municipalità avrebbero dovuto raccogliere nello svolgimento delle loro funzioni di polizia amministrativa, nella speranza di sopperire, attraverso questo nuovo canale, al guasto prodotto dalla diffida ministeriale. La norma in questione era tanto recente che la sua reale efficacia non poteva ancora essere valutata pienamente, ma le prime notizie relative ai registri dello stato civile, attivati già da qualche mese, non potevano certo dirsi incoraggianti. Inizialmente le polemiche si concentrarono soprattutto sulla mancanza di procedure e strumenti adeguati. Sin dall'ottobre 1797, ad esempio, i rappresentanti delle quattro Municipalità milanesi riunite, stanchi delle «dagnanze» e dei «rimproveri» di quei cittadini che pretendevano l'iscrizione nei registri, avevano implorato il Ministero dell'interno di somministrare «prontamente» tutte le delucidazioni ai dubbi sottoposti nelle settimane precedenti²³. Con il passar del tempo, di fronte all'immobilismo del Direttorio, la polemica montò. La legge sullo stato civile era «mancante di chiarezza», sentenziavano ancora nel

²¹ ASMi, *Atti di governo, Popolazione, Parte antica*, b. 16, bozza di parere del Ministero dell'interno, da inviare al Direttorio, 24 frimale anno VI [14 dicembre 1797].

²² ASMi, *Atti di governo, Popolazione, Parte antica*, b. 15, il direttore dell'Ufficio generale del censo, Girolamo Cesati, al Ministero dell'interno, 1° ventoso anno VI [19 febbraio 1798].

²³ ASMi, *Atti di governo, Popolazione, Parte antica*, b. 16, le quattro Municipalità unite di Milano al ministro dell'interno, 22 vendemmiale anno VI [13 ottobre 1797].

maggio seguente gli amministratori del dipartimento dell'Olonia, e doveva necessariamente essere riformata dal Corpo legislativo²⁴.

Il problema non era esclusivamente tecnico, ma riguardava anche il carico di lavoro gravante sull'ufficiale dello stato civile. Mentre a Milano si continuava a dibattere di moduli e procedure da adottare, gli amministratori del dipartimento del Basso Po annunciavano candidamente che, se veramente si fosse imposto ai soli membri delle municipalità di svolgere tale mansione, «noi siam certi di veder cessato il registro, e forse rinunciati i municipali in genere»²⁵. Rincaravano la dose i colleghi modenesi, pronti ad ammettere che l'attivazione della legge aveva incontrato «mille difficoltà»²⁶. Come era possibile pretendere che le registrazioni fossero tenute da uno dei membri della municipalità, quando costoro prestavano la loro opera gratuitamente? Si poteva, eventualmente, affidare l'incombenza a qualche impiegato stipendiato o prevedere qualche indennizzo o aumentare il numero dei membri della municipalità, distribuendo il lavoro tra più figure?

Le lamentele rimasero inascoltate. Da Milano si continuava a pretendere il rispetto rigoroso della norma, senza eccezione alcuna²⁷. Il caso che riguardò la Municipalità di Mirandola è emblematico. In barba alla legge, gli amministratori locali avevano deciso di affidare i registri a sedici individui residenti nei comuni posti sotto la loro giurisdizione, in attesa che fossero definite e attivate le rispettive municipalità, pagandoli per il disturbo²⁸. La reazione del nuovo ministro dell'interno, Diego Guicciardi, fu intransigente: non solo un simile abuso doveva cessare immediatamente, ma la spesa sostenuta sino ad allora fu imputata agli amministratori municipali, con il divieto di far gravare la cifra sul bilancio comunale²⁹.

Tra le numerose materie oggetto delle *Istruzioni* diramate a tutte le municipalità nel febbraio 1799 figuravano nuovamente anche i registri dello stato civile, in merito ai quali si ribadiva l'obbligo per gli ufficiali municipali di aggiornarli e numerarli progressivamente, rammentando quanto erano importanti per la compilazione della nota della popolazione da inviarsi annualmente alla munic-

²⁴ Ivi, l'Amministrazione dipartimentale dell'Olonia al ministro dell'interno, 16 germinale anno VI [5 maggio 1798].

²⁵ Ivi, l'Amministrazione dipartimentale del Basso Po al ministro dell'interno, 22 fiorile anno VI [11 maggio 1798].

²⁶ Ivi, l'Amministrazione centrale del dipartimento del Panaro al ministro dell'interno, 10 fiorile anno VI [29 maggio 1798].

²⁷ Ivi, minuta del ministro dell'interno all'Amministrazione centrale del dipartimento del Panaro, 30 messidoro anno VI [18 luglio 1798].

²⁸ Ivi, la Municipalità di Mirandola al ministro dell'interno, 22 termidoro VI [9 agosto 1798].

²⁹ Ivi, minuta del ministro dell'interno al commissario del potere esecutivo del dipartimento del Panaro, 11 fruttidoro anno VI [27 agosto 1798].

palità distrettuale e da questa al Ministero³⁰. L'esecutivo tornava dunque a ribadire il dettato di una legge che, evidentemente, non aveva sortito grandi effetti. Sulla base delle indagini condotte in archivi dell'area emiliano-romagnola, Schiaffino sostiene che «da legge in questione sembra quindi avere un carattere più programmatico che operativo»³¹. All'epoca del suo contributo, risalente agli anni Settanta, lo studioso aveva individuato i registri dello stato civile risalenti al 1797 in due soli comuni, Dozza e Ferrara. Dati non molto diversi, come si vedrà, si riscontrano anche per la Lombardia, con una rilevazione basata su un campione di circa centocinquanta archivi comunali.

2. Il precoce “reintegro” dei parroci nei censimenti della popolazione

Le convulse vicende politico-militari del biennio 1799-1800 contribuirono semplicemente a far fallire un progetto già agonizzante. Il problema della compilazione dei prospetti statistici della popolazione e quello dell'impianto dei registri anagrafici previsti dalle norme del triennio democratico, benché strettamente legati tra loro, iniziarono a essere affrontati separatamente, anche dal punto di vista ideologico, essendo ormai chiaro che i primi non potevano basarsi sui secondi. La Municipalità distrettuale di Reggio, ad esempio, aveva iniziato a richiedere alle parrocchie di consegnare periodicamente a un apposito ufficio pubblico le copie delle note degli atti anagrafici prodotti³². Si trattava di un espediente che garantiva alle autorità dipartimentali di produrre le tabelle statistiche richieste dal governo, ovviando alla scarsa preparazione delle amministrazioni comunali del circondario. Basarsi sui registri dello stato civile o di polizia, infatti, avrebbe prodotto risultati deludenti, come dimostravano le altre municipalità della zona:

Altravolta si tentò di attivare la legge sui matrimoni in questo dipartimento, ma ciò non riuscì se non in poche comuni della pianura, mentre nella montagna specialmente, ove sono centro dei paesi le chiese parrocchiali, e non le case municipali, ove molti de' municipalia o consoli non sono periti di leggere e scrivere, n'è fisicamente possibile l'attuazione. Ma anche le discipline in allora stabilite erano ben lontane dal grado di perfezione che in oggi si riscontra nelle sagge disposizioni del codice datoci dall'augusto nostro monarca. Egli era infatti del massimo interesse e consentaneo alle viste di un ben costituito governo che le tre epoche più importanti dell'umana vita fossero tutelate dalla legge.

³⁰ *Istruzioni per le Municipalità distrettuali approvate dal Direttorio esecutivo sotto il giorno 30 piovoso anno VII Repubblicano*, il ministro dell'interno, [18 febbraio 1799], in *Raccolta delle leggi, proclami, ordini ed avvisi ec. Pubblicati in Milano nell'anno VII Repubblicano*, tomo VI, *Supplemento*, Milano, Veladini, 1798, p. 265-270, in particolare p. 270.

³¹ SCHIAFFINO, *L'organizzazione e il funzionamento*, p. 352-354.

³² ASMi, *Atti di governo, Popolazione, Parte moderna*, b. 1, la Municipalità di Reggio al ministro dell'interno, 16 germinale anno IX [6 aprile 1801].

Le autorità governative cercarono a più riprese di correre ai ripari. Il ricorso alle competenze e all'organizzazione delle parrocchie appariva sempre più indispensabile, tanto per la rilevazione dei dati statistici, quanto per l'attivazione dello stato civile, ma il rispetto formale delle norme in vigore richiedeva di agire con cautela. Senza mettere in discussione i doveri imposti ai comuni, nel settembre 1801 si ordinò ai vescovi di far trasmettere mensilmente al Ministero dell'interno i prospetti riassuntivi di nascite, matrimoni e morti della diocesi³³. Ufficialmente, i dati forniti dai parroci avrebbero dovuto integrare quelli prodotti dai comuni, ma le ragioni di quest'apparente sovrapposizione erano chiare: ottenere dalla Chiesa le informazioni che non sempre le autorità civili erano in grado di raccogliere autonomamente. Si ripristinava, sotto nuova forma, la collaborazione della struttura ecclesiastica con quella civile tanto rimpianta nel 1797 dal direttore dell'Ufficio generale del censo Cesati, al quale non a caso fu affidata l'organizzazione dell'intera operazione³⁴.

La presa di coscienza della centralità che le parrocchie potevano garantire nei rapporti tra centro e periferia si concretizzò nel nuovo *Regolamento* di polizia emanato nel marzo 1802, che assegnava proprio ai sacerdoti il compito di trasmettere alle prefetture l'elenco dei loro parrocchiani, con l'indicazione di nome, cognome, età, professione o condizione e mezzi di sussistenza³⁵. Si trattava, va precisato, di un progetto complesso da realizzare, che giunse a risultati differenti da dipartimento a dipartimento. Da questo punto di vista, il diverso grado di collaborazione e subordinazione del clero raggiunto nel corso del Settecento nei territori entrati a far parte della Repubblica Italiana giocò probabilmente un ruolo non banale. Non diversamente da quanto gli studiosi sostengono per la differente reazione che il matrimonio civile suscitò nelle province che non avevano conosciuto le riforme giuseppine, anche le rilevazioni statistiche furono più efficaci laddove simili censimenti non rappresentavano una novità assoluta.

La riprova giunse nel novembre 1802 in occasione della diramazione di una circolare del Ministero dell'interno con la quale, su proposta del solito

³³ Ivi, minuta di circolare del Ministero dell'interno ai vescovi della Repubblica cisalpina, 27 fruttidoro anno IX [14 settembre 1801].

³⁴ Sul finire del 1801, Cesati era tornato a lamentarsi delle difficoltà incontrate dal suo ufficio nella stesura delle tabelle della popolazione, proponendo alcune soluzioni pratiche da adottare per realizzare l'opera: ivi, il direttore dell'Ufficio generale del censo, Girolamo Cesati, al ministro dell'interno, 5 nevoso anno X [26 dicembre 1801] e supplica dello stesso Cesati al vicepresidente della Repubblica Italiana, presentata il 24 febbraio 1802.

³⁵ Articolo 18 del *Regolamento per la Polizia generale. 27 marzo 1802*, in *Bollettino delle leggi della Repubblica Italiana. Dalla Costituzione proclamata nei Comizj in Lione al 31 dicembre 1802. Anno I*, Milano, Reale Stamperia, s.d., p. 41-47.

Cesati, si chiedeva a ciascun prefetto di fornire dati precisi sulla popolazione presente nei comuni della rispettiva circoscrizione, al fine di evitare spequazioni demografiche nella costituzione dei distretti di ciascun dipartimento³⁶. Il compito non doveva essere troppo complicato: negli archivi delle prefetture, che avevano ereditato la documentazione dei precedenti organi dipartimentali, dovevano finalmente trovarsi «quadri» e «stati» della popolazione aggiornati. In caso contrario, i dati potevano essere ottenuti attraverso lo spoglio dei registri presenti presso i comuni o richiedendoli alle parrocchie, che peraltro avrebbero già dovuto trasmettere gli elenchi dei loro parrocchiani, a tenore del *Regolamento* di polizia.

Le risposte dei prefetti, tuttavia, dimostrarono quanto fosse ottimistica la previsione ministeriale. Mentre negli ex territori lombardi, salvo alcune eccezioni, tutto sembrò funzionare regolarmente, anche grazie alla collaborazione del clero, dagli altri dipartimenti giunsero notizie contrastanti³⁷. Particolarmente solerti si dimostrarono i prefetti dei dipartimenti del Serio e del Mella, già da tempo in possesso di un preciso quadro statistico delle rispettive popolazioni³⁸. Raffaele Parravicini, alla testa del dipartimento dell'Agogna entrato a far parte della Cisalpina nel 1800, fu costretto ad ammettere di non essere riuscito a ottenere una precisa cognizione della popolazione novarese per la «poca cura di alcuni de' parrochi, e l'inesattezza d'altri nel prestarsi» a quanto prescritto dal regolamento di polizia della primavera precedente³⁹. Il prefetto del dipartimento del Rubicone, Bartolomeo Masi, avviò un'immediata inchiesta presso i comuni, denunciando che i registri del proprio archivio erano andati dispersi durante le tumultuose vicende del 1798-1799⁴⁰. Nel Reggiano la maggior parte delle amministrazioni municipali non aveva ancora inviato alla Prefettura il benché mi-

³⁶ ASMi, *Atti di governo, Popolazione, Parte moderna*, b. 1, minuta di circolare del Ministero dell'interno ai prefetti, 3 novembre 1802.

³⁷ Ivi, il prefetto del dipartimento dell'Olonia, firmatario per il prefetto assente non identificato, al ministro dell'interno, 4 novembre 1802.

³⁸ Si vedano rispettivamente: ivi, prospetto intitolato *Epilogo della popolazione del dipartimento del Mella classificato in maschi e femmine desunto dall'anagrafe formata l'anno 1801 esistente presso la Prefettura dipartimentale*, allegato a nota del prefetto del dipartimento del Mella, Carlo Verri, al ministro dell'interno, 15 novembre 1802 e, nella stessa busta, due prospetti intitolati *Distrettuazione del dipartimento del Serio e Quadro delle comuni, parrocchie e popolazione del distretto di Breno, dipartimento del Serio*, allegati a nota del prefetto del dipartimento del Serio, Vincenzo Brunetti, al ministro dell'interno, 22 novembre 1802.

³⁹ Ivi, il prefetto del dipartimento dell'Agogna, Raffaele Parravicini, al ministro dell'interno, 9 novembre 1802.

⁴⁰ Ivi, il prefetto del dipartimento del Rubicone, Bartolomeo Masi, al ministro dell'interno, 7 novembre 1802.

nimo dato⁴¹, mentre dal dipartimento del Basso Po giunsero informazioni parziali⁴². Nel presentare a Melzi i primi dati raccolti, il ministro dell'interno, Luigi Villa, lo rassicurò, non senza qualche imbarazzo, di aver provveduto a diramare «nuove e più dettagliate istruzioni», nella speranza di poter «soddisfare a quest'incarico regolarmente»⁴³. Negli anni a seguire, in effetti, il sistema si impose con una certa efficacia in tutto il territorio nazionale, come dimostrano le tabelle della popolazione raccolte dal Ministero dell'interno, che anticipano le più sistematiche rilevazioni realizzate negli anni del Regno d'Italia dall'Ufficio di statistica diretto da Melchiorre Gioia. I meriti furono in buona parte ancora di Cesati, che nel dicembre 1802 si era rimesso immediatamente all'opera per perfezionare e chiarire ulteriormente la trafila da seguire: ogni comune avrebbe dovuto trasmettere mensilmente le tabelle relative a nascite, matrimoni e morti alla Prefettura del proprio dipartimento, che a sua volta le avrebbe immediatamente inoltrate al Ministero dell'interno⁴⁴. I parroci, al contempo, avrebbero compilato la tabella della popolazione della parrocchia, anch'essa da inviare a fine anno agli uffici ministeriali tramite la stessa Prefettura, che avrebbe steso il quadro riassuntivo delle informazioni ricevute.

3. I tentativi del ministro Bovara per un ritorno ai principi della normativa giuseppina

Mentre nella rilevazione dei dati riguardanti la popolazione presente sul territorio nazionale il clero tornava, almeno provvisoriamente, a essere considerato un interlocutore privilegiato e prezioso, i registri dello stato civile rimasero, per il momento, di stretta competenza delle autorità civili. Al di là del rispetto formale della norma del 1797, che imponeva a figure interne alle municipalità la compilazione e la tenuta della documentazione anagrafica, a entrare in gioco erano considerazioni di natura politica. Affidarsi ai parroci, ponendoli al centro della vita pubblica comunale, avrebbe significato sconfessare quel processo di secolarizzazione che si era intrapreso. Non solo non si doveva retrocedere, ma era necessario giungere, in un modo o nell'altro, alla piena applicazione della norma. Quest'obiettivo divenne an-

⁴¹ Ivi, il prefetto del dipartimento del Crostolo, Paolo Fadigati, al ministro dell'interno, 13 novembre 1802.

⁴² Ivi, il prefetto del dipartimento del Basso Po, Teodoro Somenzari, al ministro dell'interno, 15 novembre 1802.

⁴³ ASMi, *Atti di governo, Studi, Parte moderna*, b. 1141, il ministro dell'interno, Luigi Villa, al vicepresidente della Repubblica Italiana, 31 gennaio 1803.

⁴⁴ ASMi, *Atti di governo, Popolazione, Parte moderna*, b. 1, bozza di circolare ai prefetti, firmata dal direttore aggiunto dell'Ufficio generale del censo, Zoppis, 20 dicembre 1802; in allegato sono presenti i modelli delle relative tabelle.

cor più evidente nel momento in cui il dettato costituzionale della neonata Repubblica Italiana istituiva un nuovo registro civico, destinato a conferire agli iscritti l'eleggibilità alle funzioni costituzionali e la possibilità di accedere al pubblico impiego⁴⁵. La sua tenuta era demandata ai cancellieri distrettuali, ma le operazioni di raccolta e verifica dei dati rimanevano in capo ai membri delle municipalità⁴⁶.

Il tema, in ogni caso, fu a lungo dibattuto, con tentativi più o meno velleitari di aprire una breccia nella rigida impostazione della normativa cisalpina. Dopo la parentesi dei Tredici mesi, l'applicazione della legge del 24 luglio 1797 era stata affrontata con rinnovato slancio nel giugno 1801, quando i commissari governativi inviarono alle comunità dei rispettivi dipartimenti l'ordine di procedere senza indugi ulteriori alla compilazione dei registri istituiti quattro anni prima. A Milano, il commissario Leopoldo Staurenghi invitò la popolazione a collaborare alla «reviviscenza» della legge dell'anno V, imputandone il fallimento all'«austriaca occupazione» e ricordando, con un'evidente mistificazione della realtà, come nel precedente triennio il progetto era stato pressoché ultimato in tutti i dipartimenti⁴⁷. A smorzare gli entusiasmi giunse immediata la risposta dell'amministrazione del dipartimento dell'Olonza, pronta a spiegare le ragioni per le quali in molti comuni sarebbe stato impossibile «mettersi in pratica i detti registri»:

Tale impossibilità deriva dal motivo che le deputazioni all'estimo in molte comuni sono composte da persone non abbastanza instruite di questi affari come sono segnatamente gli agricoltori che d'ordinario non sanno leggere né scrivere, e conseguentemente risultano incapaci a mettere in regola i registri de' quali si tratta e ad eseguire le prescritte operazioni⁴⁸.

Anche nel dipartimento dell'Agogna – caso di studio particolarmente interessante per la ricchezza di fonti conservate – l'attivazione dello stato civile non fu immediata, né tantomeno omogenea. Se nel distretto di Romagnano la legge del luglio 1797 fu dichiarata in «piena osservanza» già nel giugno 1801⁴⁹ e in quello di Mede risultava «in ogni sua parte adempita» ad-

⁴⁵ Articolo 9 della *Costituzione della Repubblica italiana*, in *Bollettino delle leggi della Repubblica Italiana. Dalla Costituzione proclamata nei Comizi in Lione al 31 dicembre 1802. Anno I*, p. 1-19.

⁴⁶ *Legge relativa al titolo II della Costituzione - del diritto di cittadinanza*. 27 luglio 1802, ivi, p. 214-220.

⁴⁷ Italia, Novara, ARCHIVIO DI STATO (d'ora in poi ASNo), *Prefettura dell'Agogna*, b. 1796, avviso a stampa del commissario governativo presso l'Amministrazione dipartimentale dell'Olonza, Leopoldo Staurenghi, 20 pratile anno IX (9 giugno 1801).

⁴⁸ ASMi, *Atti di Governo, Popolazione, Parte Moderna*, b. 1, l'Amministrazione del dipartimento dell'Olonza al ministro dell'interno, 7 messidoro anno IX [26 giugno 1801].

⁴⁹ ASNo, *Prefettura dell'Agogna*, b. 1796, la Sezione di polizia del distretto di Romagnano al Dicastero centrale di polizia del dipartimento dell'Agogna, 12 pratile anno IX [1° giugno 1801].

dirittura da maggio⁵⁰, nulla o quasi si era mosso nei comuni dei distretti di Varallo⁵¹, Oleggio⁵² e Vogogna⁵³. Nel distretto d'Orta, infine, i registri di nascite, matrimoni e morti erano stati adottati da tutti i comuni, ma giungevano notizie di alcuni parroci che avevano avanzato alcune non meglio precisate «difficoltà» intorno alla questione dei matrimoni⁵⁴. Le relazioni delle locali sezioni di polizia distrettuali, incaricate di vigilare sull'applicazione della norma, sono in ogni caso troppo vaghe per comprendere il reale grado di diffusione dei registri e, soprattutto, la correttezza delle procedure seguite per la loro formazione.

Le autorità governative, conscie del sostanziale fallimento del progetto, nei mesi a seguire si concentrarono in particolare sulla questione del matrimonio civile, che rimaneva evidentemente quella più spinosa. Da un lato, si schieravano gli intransigenti, favorevoli al rispetto rigoroso della legge cisalpina, che anzi speravano di modificare con l'affermazione di una più netta supremazia del matrimonio civile su quello religioso. Sull'altro fronte, vi erano i fautori di una pacifica convivenza tra i due istituti, capeggiati da Giovanni Bovara, titolare nel neonato Ministero per il culto, favorevole a una riforma dell'istituto civile ispirata ai principi della legislazione giuseppina. Non è certo questa la sede per tornare su temi di cui la storiografia si è largamente occupata anche di recente, come il divorzio o le conseguenze che il matrimonio civile produsse nel diritto di famiglia considerato in senso lato, ma ci limiteremo a seguire, tra le pieghe degli accesi dibattiti di quegli anni, quali furono le soluzioni ipotizzate per la tenuta dei registri dello stato civile⁵⁵.

⁵⁰ Ivi, la Sezione di polizia del distretto di Mede al Dicastero centrale di polizia del dipartimento dell'Agogna, s.d., protocollata il 7 pratile anno IX [27 maggio 1801].

⁵¹ Ivi, la Sezione di polizia del distretto di Varallo al Dicastero centrale di polizia del dipartimento dell'Agogna, 25 fiorile anno IX [15 maggio 1801].

⁵² Ivi, la Sezione di polizia del distretto di Oleggio al Dicastero centrale di polizia del dipartimento dell'Agogna, 22 fiorile anno IX [12 maggio 1801].

⁵³ Ivi, la Sezione di polizia del distretto di Vogogna al Dicastero centrale di polizia del dipartimento dell'Agogna, 13 fiorile anno IX [3 maggio 1801].

⁵⁴ Ivi, la Sezione di polizia del distretto d'Orta al Dicastero centrale di polizia del dipartimento dell'Agogna, 26 fiorile anno IX [16 maggio 1801].

⁵⁵ È doveroso precisare che questo paragrafo, pur riportando anche riferimenti ad alcuni documenti inediti, rappresenta una sintesi di quanto già illustrato in PEDERZANI, *Il ministro per il culto*, in particolare p. 770-793. La narrazione dei tentativi attuati da Bovara per riformare il matrimonio civile è stata riproposta al solo scopo di rendere più chiara l'esposizione delle questioni che saranno analizzate nei successivi paragrafi, frutto di ricerche che, al contrario, si discostano progressivamente dalle analisi fornite dalla storiografia esistente. In merito, si veda anche ELENA BRAMBILLA, *Giuseppinismo, tolleranza e libertà religiosa in un progetto di legge sul matrimonio di Giovanni Bovara (1802-1806)*, in *Con la ragione e col cuore. Studi dedicati a Carlo Capra*, a cura di Stefano Levati e Marco Meriggi, Milano, Franco Angeli, 2008, p. 481-509.

Nella prima proposta di legge sul matrimonio, presentata da Bovara al vicepresidente Melzi nel luglio 1802, per la tenuta dei relativi registri si proponeva un compromesso⁵⁶. Confermando la separazione e la preminenza del matrimonio civile rispetto al sacramento e senza mettere in dubbio l'attribuzione del ruolo di ufficiale dello stato civile a un membro della municipalità, gli sposi avrebbero potuto scegliere di rivolgersi a quest'ultimo per la registrazione, senza necessariamente dover poi procedere alla celebrazione del rito religioso, oppure avvalersi in via esclusiva del parroco, che alla fine dell'anno avrebbe consegnato le bollette madri del registro allo stesso ufficiale, garantendogli di integrare le registrazioni avvenute in chiesa con quelle effettuate in sua presenza. Nell'illustrare il progetto a Melzi, Bovara non mancava di ricordare le mille difficoltà che si erano incontrate nel trovare persone in grado di svolgere quel compito, soprattutto nei comuni rurali, anche considerando i complessi risvolti giuridici dell'atto.

Il progetto di Bovara, neppure preso in esame dal Consiglio legislativo, fu riproposto a Melzi nel gennaio del 1803 con l'avallo del ministro della giustizia, Bonaventura Spannocchi⁵⁷. Nei mesi precedenti, del resto, quest'ultimo aveva seguito da vicino l'elaborazione del *Progetto di codice civile* affidata, su sua indicazione, al giurista valtellinese Alberto De Simone, che sul tema del matrimonio civile si era confrontato e ispirato alle idee del Bovara. Nella sua prima versione, gli articoli sul matrimonio recepivano lo spirito del precedente progetto di legge e, per certi versi, lo portava alle estreme conseguenze, riservando al parroco il ruolo di ufficiale dello stato civile, oltre che di ministro del culto. Così come le istanze di Bovara rimasero inascoltate, in vista della stipula del concordato tra Repubblica Italiana e Santa Sede, anche il progetto di De Simone non fu mai preso in seria considerazione, venendo ben presto messo da parte in favore di una trasposizione in Italia della codificazione francese.

Qualche correttivo alla norma cisalpina si poteva pur apportare nel frattempo, continuava a sostenere Bovara, a maggior ragione dopo l'entrata in vigore del concordato siglato nel settembre 1803. La libertà concessa ai parroci di non celebrare il sacramento religioso anche in presenza di un matrimonio contratto regolarmente in sede civile, in presenza di impedimenti previsti dal solo diritto canonico, e di non darne notizia nei registri parrocchiali rischiava di aumentare il senso di confusione e smarrimento tra la popolazione⁵⁸. Le discussioni tra Bovara, Melzi e Spannocchi proseguirono per mesi, con il primo sempre pronto a segnalare tutti i problemi che la no-

⁵⁶ PEDERZANI, *Il ministro per il culto*, p. 770-776.

⁵⁷ Ivi, p. 777-781.

⁵⁸ Ivi, p. 783-784.

vità concordataria stava generando. Nel luglio 1804, fiducioso di essere finalmente ascoltato, il ministro giunse a proporre nuovamente al vicepresidente un progetto di decreto sull'argomento⁵⁹. Tra le altre novità previste, vi era anche quella di demandare ai parroci la tenuta dei registri dello stato civile, almeno nei comuni di terza classe, dove era più difficile il reperimento di personale all'altezza del compito, con l'obbligo di consegnarli ai comuni alla fine dell'anno⁶⁰.

A rispondergli fu per primo Spannocchi, convinto che prima di pensare ai parroci si sarebbe potuta affidare tale mansione al personale delle preture, organi periferici dell'amministrazione giudiziaria attivi anche nei territori rurali⁶¹. I pretori avrebbero non solo potuto farsi carico della formazione dei registri, ma anche della loro conservazione, ovviando ai ripetuti inconvenienti causati dalla «mala custodia» dimostrata da molte amministrazioni municipali. Vinte le resistenze del gran giudice, che in agosto accettò le proposte di Bovara, a bocciare il progetto fu Melzi, mosso da cautele di natura politica sull'opportunità di coinvolgere i parroci, obbligandoli di fatto alla registrazione del matrimonio civile, anche quando questo era ormai regolato da norme distinte, e in parte contrarie, a quelle previste dal diritto canonico⁶². La scelta di procedere all'emanazione del *Codice civile* francese, con minimi correttivi adatti alla situazione italiana, disposta ufficialmente con il terzo statuto costituzionale del giugno 1805, troncò qualsiasi discussione. La diffidenza di Melzi verso il coinvolgimento del clero non era del tutto infondata. Nelle valli bergamasche, ad esempio, molti parroci continuavano tranquillamente a celebrare matrimoni senza la preventiva registrazione del contratto matrimoniale in sede civile, facendosi beffe dei richiami governativi⁶³. Lo Stato non poteva dimostrarsi inerme di fronte alla Chiesa, ammettendo la propria incapacità di gestire lo stato civile autonomamente. Volenti o nolenti, i parroci avrebbero dovuto rispettare la superiorità del matrimonio civile gestito e regolato dall'autorità pubblica, riconoscendogli o meno il valore sacramentale, ma non potevano illudere la popolazione che il rito religioso potesse essere di per sé sufficiente. Mentre a Milano si conti-

⁵⁹ ASMi, *Atti di governo, Popolazione, Parte moderna*, b. 1, bozza di nota del ministro per il culto al ministro della giustizia, spedita il 6 luglio 1804.

⁶⁰ PEDERZANI, *Il ministro per il culto*, p. 790-791.

⁶¹ ASMi, *Atti di governo, Popolazione, Parte moderna*, b. 1, il ministro della giustizia, Bonaventura Spannocchi, al ministro per il culto, 11 luglio 1804; in allegato è presente il relativo progetto di decreto del vicepresidente della Repubblica Italiana, presentato dal ministro per il culto il 6 luglio, con le osservazioni dello stesso Spannocchi.

⁶² PEDERZANI, *Il ministro per il culto*, p. 792-793.

⁶³ ASMi, *Atti di governo, Popolazione, Parte moderna*, b. 1, il prefetto del dipartimento del Serio, firmatario per il prefetto assente il segretario generale, al ministro per il culto, 21 giugno 1804.

nuava a discutere, dalla periferia giungevano tuttavia notizie preoccupanti. Soprattutto nei territori di montagna e nelle zone rurali, l'estromissione dei parroci da qualsiasi ingerenza nello stato civile continuava a rappresentare un limite quasi insormontabile. Ancora nel settembre 1805 dalla Valtellina giungeva la notizia che i registri non erano «in attività in quasi nessun comune»⁶⁴.

4. Una legge sostanzialmente inapplicata: primi dati di un censimento in corso sui registri dello stato civile

Le sole fonti documentarie, benché esplicite sulla scarsa diffusione dei registri dello stato civile per tutto il periodo repubblicano, e ancor più durante il triennio democratico, non sono sufficienti per condurre uno studio di tipo quantitativo. Per tentare di colmare questa lacuna è possibile ricorrere ad alcune delle banche dati contenenti descrizioni archivistiche che contribuiscono al *Sistema archivistico nazionale* (SAN). Tra di esse si sono rivelate particolarmente utili il *Sistema informativo unificato delle soprintendenze archivistiche* (SIUSA) e *Lombardia beni culturali* (LBC). Attraverso i dati relativi a 144 archivi comunali censiti, integrati con le informazioni fornite dai sempre più numerosi inventari pubblicati online o a stampa, è stato possibile individuare 26 comuni lombardi, tra quelli entrati a far parte della Repubblica Cisalpina, che ancora conservano certamente documentazione anagrafica di età napoleonica. È un campione non certo completo, ma comunque più significativo di quelli su cui si è basata la maggior parte degli studi del passato.

Le criticità di un censimento di questo genere non sono state ignorate o sottovalutate. Le lacune riscontrate in quasi tutti i fondi possono evidentemente dipendere da fattori diversi – distruzioni volontarie o involontarie, mancata individuazione dei documenti da parte degli schedatori, aggregazioni o smembramenti dei complessi originari – e non necessariamente dalla mancata produzione della documentazione di nostro interesse. Nel prendere in esame le descrizioni disponibili si è seguito un criterio logico: laddove i registri dello stato civile risultano completi dal 1806 al 1814-1815⁶⁵, o comunque sono presenti in buon numero, è più probabile che l'eventuale lacuna per gli anni 1797-1805 dipenda dalla mancata applicazione della norma, soprattutto se in quegli stessi archivi si conserva altra documentazione risalente al medesimo arco cronologico. Negli archivi in cui, al con-

⁶⁴ ASMi, *Atti di governo, Popolazione, Parte moderna*, b. 68, il prefetto del dipartimento dell'Adda, firmatario il segretario generale Fabio Guicciardi, al ministro dell'interno, 22 settembre 1805.

⁶⁵ In alcuni comuni lombardi i registri continuarono a essere prodotti anche dopo la caduta del Regno d'Italia, sino alla definitiva riforma dello stato civile, disposta nel 1815, con la quale le registrazioni tornarono a essere di competenza delle sole parrocchie.

trario, queste serie non compaiono neppure per gli anni del Regno, o comunque non sono state prodotte descrizioni sufficientemente chiare, non è evidentemente possibile sbilanciarsi⁶⁶.

Il campione iniziale su cui si è posta l'attenzione era costituito, come accennato, dagli archivi di 144 comuni, con una netta prevalenza per le attuali province di Como (41), Bergamo (38), Brescia (18) e Sondrio (18), oggetto nei decenni passati di progetti di censimento più o meno puntuali, mentre figurano poche occorrenze per le altre zone lombarde: Cremona (7); Lecco (6); Mantova (6); Milano (4); Varese (3); Lodi (1); Monza e Brianza (1); Pavia (1). Sarebbe interessante, ad esempio, raccogliere maggiori informazioni soprattutto sugli archivi del circondario di Milano, per i quali si potrebbe far ricorso agli inventari e ai censimenti conservati dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia e nell'Archivio di Stato di Milano.

Considerando solo gli archivi che senza dubbio conservano registri dello stato civile e della popolazione prodotti dal 1797 al 1815, il numero si riduce a 26: Como (7); Sondrio (5); Bergamo (3); Cremona (3); Lecco (3); Brescia (2); Mantova (2); Varese (1). Di norma, come era logico aspettarsi, le registrazioni prendono il via dal 1806. In un solo caso si è rinvenuta la notizia esplicita di un registro dei matrimoni impiantato nel 1797: si tratta del Comune di Bozzolo (MN)⁶⁷. In altri due comuni si hanno notizie di presenze frammentarie di registri dello stato civile dal 1802: Canneto sull'Oglio (MN) e Ossuccio (CO). Particolare, infine, è il caso di Gordona (SO), dove il registro della popolazione previsto dalle norme di polizia risulta essere presente per gli anni 1803-1806, comprendendo anche la popolazione dei due centri abitati di Menarola e Mese, mentre rimane in dubbio la presenza dei registri dello stato civile.

Giungere a conclusioni definitive con numeri così limitati sarebbe evidentemente un azzardo, ma alcuni dati sono comunque suggestivi. L'indagine conferma, al di là di ogni ragionevole dubbio, che i registri dello stato civile furono effettivamente attivati in pochissimi comuni non solo durante gli anni della Repubblica Cisalpina, come era ormai chiaro, ma an-

⁶⁶ Per alcuni archivi è stata individuata una generica descrizione di documentazione di età napoleonica "classificata" sotto le voci "stato civile", "popolazione" o simili, senza alcuna indicazione delle tipologie documentarie conservate. Questi casi non sono stati presi in considerazione come campione del censimento, in quanto non è chiaro se i nuclei in questione siano composti solo da carteggio relativo all'argomento, come le numerose circolari inviate dai diversi dicasteri e uffici periferici coinvolti, o comprendano anche i registri e gli altri atti che gli ufficiali dello stato civile erano tenuti a produrre.

⁶⁷ www.lombardiabeniculturali.it/archivi/complessi-archivistici/MIBA005963/?tab=unita (consultato il 21 ottobre 2018).

che per tutto il successivo periodo della Repubblica Italiana. Il consolidamento dello stato civile dopo il 1806 emerge in maniera altrettanto netta, con una diffusione omogenea su tutto il territorio lombardo, a prescindere dalla precedente appartenenza alla Lombardia austriaca o ad altri stati. Per la Valtellina, sottoposta al dominio dei Grigioni sino all'arrivo dei napoleonici, ad esempio, si sono rinvenute notizie di registri dello stato civile in ben 5 comuni, sui 18 censiti, dato addirittura superiore, in proporzione, ai 7 casi riscontrati nel Comasco, territorio investito dalle riforme giuseppine, dove i comuni censiti erano ben 41.

Rappresenta per il momento poco più di una curiosità il fatto che gli unici documenti dello stato civile anteriori al 1806, di cui si è rinvenuta traccia, si riferiscano proprio a tre comuni dell'ex Lombardia austriaca, Bozzolo, Canneto sull'Oglio e Ossuccio, di cui due appartenenti a un territorio scarsamente rappresentato nel "carotaggio" effettuato, come lo è il Mantovano. Questa tendenza, se venisse confermata analizzando un campione più ampio, potrebbe effettivamente dare credito all'ipotesi secondo la quale la legge del 24 luglio 1797 fu recepita in maniera meno traumatica dalla popolazione lombarda, già da alcuni anni avvezza all'intervento statale in un ambito in precedenza appannaggio esclusivo della Chiesa.

5. La ricerca di un compromesso dopo l'entrata in vigore del Codice civile

L'emanazione del *Codice civile* napoleonico, entrato in vigore nel Regno d'Italia nel maggio del 1806, complicò ulteriormente i tentativi di giungere a una ricomposizione della frattura con la Chiesa in materia di matrimonio civile⁶⁸. Il carattere organico della nuova normativa, ben più degli scarni riferimenti della legislazione cisalpina, elevava il matrimonio civile a un atto contrattuale carico di conseguenze giuridiche che investivano, più in generale, tutto il diritto di famiglia, circostanza che non poteva ovviamente lasciare indifferenti le autorità ecclesiastiche. Non si trattava più di affermare la preminenza del contratto civile sul sacramento religioso, come in passato, ma di distinguere nettamente le due sfere, all'insegna dell'assoluta indifferenza dello Stato verso il diritto canonico. Costretto a subire l'imposizione proveniente da Parigi, il clero più refrattario non intendeva certo prendere parte a un atto contrario alla morale cattolica e al diritto canonico. Al di là delle modifiche procedurali introdotte nella compilazione e tenuta dei registri dello stato civile, su cui non è il caso di insistere, la novità di maggior rilievo fu rappresentata dal ruolo affidato all'amministrazione giudiziaria. Mentre il Ministero per il culto era progressivamente posto ai margini, l'intera operazione fu condotta di concerto tra il Ministero dell'interno e quello della giustizia. Sin dall'estate

⁶⁸ SOLIMANO, *Amori in causa*, p. 5-27.

del 1805, stabilita l'imminente adozione del *Codice civile* francese, lo stesso Bovara aveva proposto ai colleghi di organizzare un congresso nel quale discutere dei mezzi attraverso i quali sgombrare il campo dalle «molteplici difficoltà incontrate in passato nell'attivare» la legge del 1797⁶⁹. Le soluzioni da adottare andavano studiate con attenzione, nella speranza di poter introdurre il nuovo sistema almeno a partire dall'inizio dell'anno seguente. I lavori per la stesura di una bozza di regolamento, che si sperava potesse essere emanato entro la fine dell'anno, proseguirono in realtà sino alla primavera del 1806. Il testo fu elaborato da Stefano Ticozzi, segretario generale del Ministero dell'interno, e dall'avvocato Felice Biella, capo divisione di quello della giustizia⁷⁰, per essere in seguito sottoposto all'approvazione di Bovara⁷¹.

Quest'ultimo non ebbe quasi nulla da eccepire⁷² e il *Regolamento*, passato al vaglio del Ministero della guerra per la parte relativa all'anagrafe militare e sottoposto al normale *iter* legislativo, il 27 marzo entrò in vigore⁷³. In sostanza, senza entrare troppo nel dettaglio, la compilazione in duplice copia dei registri anagrafici – nascite, matrimoni, pubblicazioni di matrimonio e relative opposizioni, morti – rimase di competenza dell'ufficiale dello stato civile, titolo attribuito al sindaco o a un consigliere comunale, nei comuni di prima e seconda classe, al podestà o a un consigliere, in quelli di terza. I registri dovevano essere vidimati dal presidente o da un giudice del locale tribunale di prima istanza. Tanto i comuni quanto i tribunali, inoltre, erano tenuti a conservare una copia di ciascun registro, secondo quanto disposto dall'articolo 43 del *Codice civile*, concetto ribadito nell'articolo 13 del *Regolamento*⁷⁴. La legitti-

⁶⁹ ASMi, *Atti di governo, Popolazione, Parte moderna*, b. 2, il ministro dell'interno, Daniele Felici, al ministro per il culto, 6 agosto 1805.

⁷⁰ Per la nomina di Biella si veda ASMi, *Atti di governo, Popolazione, Parte moderna*, b. 1, il ministro della giustizia, Giuseppe Luosi, al ministro dell'interno, 25 luglio 1805. A rappresentare il Ministero per il culto fu destinato il principale collaboratore di Bovara, Gaetano Giudici, che nei mesi a seguire tuttavia non partecipò attivamente ai lavori di stesura del regolamento; per la sua nomina: ivi, il ministro per il culto, Giovanni Bovara, al ministro dell'interno, 10 agosto 1805.

⁷¹ ASMi, *Atti di governo, Popolazione, Parte moderna*, b. 2, il ministro dell'interno, Ludovico Di Breme, al ministro per il culto, 7 febbraio 1806.

⁷² Ivi, minuta del ministro per il culto al ministro dell'interno, 10 febbraio 1806.

⁷³ Ivi, *Regolamento generale per l'attivazione in tutto lo Stato dei registri delle nascite, de' matrimonj e delle morti, in esecuzione del Codice Napoleone*, a stampa, allegato a decreto del viceré del Regno d'Italia, Eugenio Napoleone [Beauharnais], firmatario per il viceré il consigliere segretario di Stato Luigi Vaccari, a stampa, 27 marzo 1806.

⁷⁴ L'articolo in questione recita: «Alla fine di ciascun anno l'ufficiale dello stato civile immediatamente sotto l'ultimo atto dichiara chiuso il registro, e vi appone la sua firma. Nel primo mese dell'anno susseguente un esemplare del registro sarà depresso nell'archivio del Comune, e l'altro esemplare presso la Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza». Le corti di giustizia dipartimentali fungevano da tribunali di prima istanza e dovevano dunque ricevere copia dei

mità del ricorso ai parroci per la tenuta dei registri anagrafici, ipotesi largamente dibattuta negli anni precedenti, fu attentamente valutata, nel tentativo di fornire una copertura legale a una risorsa cui non si poteva rinunciare a cuor leggero. A lasciare una porta aperta era la formulazione dell'articolo 3 del *Regolamento*, che per i comuni di terza classe concedeva a prefetti o vice-prefetti la possibilità di assegnare a qualsiasi domiciliato la carica di ufficiale dello stato civile, laddove le figure preposte si fossero dimostrate inadeguate. Sull'argomento la posizione del ministro della giustizia Luosi, fautore di una scelta di compromesso, fu chiara:

Come per principio generale non si doveva porre i registri nelle mani degli ecclesiastici, così per prudenza non si doveva escludere la comodità di servirsene. Perciò con acconcia frase si è data una opportuna latitudine alla disposizione⁷⁵.

Nei mesi a seguire, in effetti, l'impiego dei parroci in qualità di ufficiali dello stato civile fu ammesso e, con diverse circolari, il Ministero dell'interno cercò di fare chiarezza su alcuni passaggi del *Regolamento*⁷⁶. Oltre a spiegare che gli ufficiali dello stato civile si sarebbero potuti avvalere di impiegati ai quali demandare alcune incombenze, soprattutto nei comuni di maggiori dimensioni, dovendo essere presenti obbligatoriamente solo per gli atti di matrimonio, per i centri minori il ricorso ai parroci fu non solo ammesso, ma addirittura caldeggiato⁷⁷. Nella circolare diramata ai prefetti il 18 novembre 1806 si ricordava che lo stesso ministro Bovara aveva «insinuato» agli ecclesiastici di «accettare l'incarico di ufficiali dello stato civile, non acconsentendo però che vi possano essere costretti», precisazione apparentemente banale, ma che di lì a qualche mese il ministro per il culto in persona avrebbe puntualizzato, riaprendo il dibattito su un tema che sembrava ormai giunto a una soluzione condivisa⁷⁸.

registri prodotti da tutti i comuni del dipartimento, a eccezione di quelli compresi nei circondari dei tribunali di prima istanza propriamente detti, che fungevano da sezioni delle stesse corti e avevano sede in città di particolare rilievo.

⁷⁵ ASMi, *Registri di verbali e atti di governo*, reg. 609, registro dei processi verbali delle sedute del Consiglio di Stato, anno 1806, seduta del 18 marzo 1806, p. 84.

⁷⁶ Si vedano i riferimenti alle diverse circolari emanate dal Ministero dell'interno in merito all'applicazione del *Regolamento*, poste in nota al testo originale nella raccolta delle disposizioni ministeriali pubblicata nel 1809, *Decreto di S.A.I. il principe viceré, che determina il regolamento per l'attivazione in tutto lo stato dei registri delle nascite, de' matrimonj e delle morti*, 27 marzo 1806, in *Raccolta delle leggi, decreti e circolari che si riferiscono alle attribuzioni del Ministero dell'interno del Regno d'Italia*, IV, Milano, Stamperia Reale, 1809, p. 259-352.

⁷⁷ SCHIAFFINO, *L'organizzazione e il funzionamento*, p. 356.

⁷⁸ La circolare è pubblicata in *Decreto di S.A.I. il principe viceré...*, 27 marzo 1806, in *Raccolta delle leggi, decreti e circolari che si riferiscono alle attribuzioni del Ministero dell'interno del Regno d'Italia*, p. 267, nota.

Un'ulteriore possibilità di manovra fu fornita dall'autorizzazione concessa agli stessi prefetti di nominare, per i comuni divisi in più nuclei abitati, spesso mal collegati tra loro, un aggiunto all'ufficiale dello stato civile per ciascuna frazione, senza specificare se queste figure potessero o meno appartenere al clero⁷⁹. Gli aggiunti, in particolare, avevano la facoltà di registrare autonomamente nascite e morti, eventi che potevano verificarsi anche durante i mesi invernali, periodo durante il quale gli spostamenti da un luogo all'altro potevano essere difficoltosi. Meno problematica, da questo punto di vista, appariva la registrazione dei matrimoni, trattandosi di atti per i quali si potevano concordare date prestabilite. Di norma, dunque, dovevano rimanere in capo agli ufficiali dello stato civile, ma nulla impediva di affidare anche i matrimoni agli aggiunti.

Entrambe le scappatoie furono immediatamente sfruttate. Nell'agosto 1806 il prefetto del dipartimento dell'Adda, Raffaele Parravicini, dopo aver proposto una serie di soluzioni particolarmente onerose, come la nomina di aggiunti di professione destinati alle zone di montagna irraggiungibili per molti mesi dell'anno, tornò a chiedere con successo di poter nominare gli ecclesiastici che vi dimoravano stabilmente⁸⁰. In quei luoghi, d'altronde, la mancanza di laici all'altezza del compito era tale che alcuni ufficiali dello stato civile, per evitare di incorrere in errore, decidevano addirittura di pagare di tasca propria il parroco del paese per farsi aiutare nella stesura degli atti⁸¹. Che cosa ci si poteva attendere – commentava sarcastico il procuratore generale di Sondrio – da quegli «zotici» che giungevano addirittura a riconoscere di «sesso mascolino» una «creatura neonata» alla quale erano stati «imposti dei nomi convenienti solo al sesso femminile», come era avvenuto nel comune di Colorina⁸²? Come pretendere da quegli «idioti» il rispetto del-

⁷⁹ *Decreto relativo al modo di nominare degli aggiunti all'Ufficiale dello stato civile nelle frazioni di alcuni comuni*, 13 maggio 1806, in *Bollettino delle leggi della Regno d'Italia. Parte II. Dal 1 maggio al 31 agosto 1806*, Milano, Reale Stamperia, s.d., p. 495-497. Il decreto recepiva ufficialmente anche alcuni provvedimenti presi nelle settimane precedenti, quando si era stabilito che l'ufficiale dello stato civile potesse servirsi di collaboratori incaricati di recarsi in sua vece nelle abitazioni private per effettuare le verifiche delle nascite e delle morti segnalate. L'ufficiale, al contrario, era obbligato a presenziare alla registrazione degli atti di matrimonio o divorzio: ASMi, *Registri di verbali e atti di governo*, reg. 652, trascrizione di nota del segretario di Stato, Luigi Vaccari, al ministro dell'interno, 22 aprile 1806.

⁸⁰ ASMi, *Atti di governo, Popolazione, Parte moderna*, b. 68, il prefetto del dipartimento dell'Adda, Raffaele Parravicini, al ministro dell'interno, 2 agosto 1806 e, per l'approvazione della proposta, minuta di nota del ministro dell'interno al prefetto, 9 agosto 1806.

⁸¹ Ivi, il prefetto del dipartimento dell'Adda, Raffaele Parravicini, al ministro dell'interno, 22 ottobre 1806.

⁸² Ivi, il regio procuratore del Tribunale del dipartimento dell'Adda, Noghera, al ministro della giustizia, 22 agosto 1806.

le «formalità» previste dal *Codice civile*, se non erano in grado di comprendere l'«importanza» e la «dignità» della loro carica?

Nei mesi immediatamente successivi all'entrata in vigore del *Codice civile*, le direttive del Ministero dell'interno furono inequivocabili: servirsi il più possibile dei parroci, nominandoli sia al ruolo di aggiunto sia a quello di ufficiale, accorgimento che avrebbe garantito allo stato civile di entrare finalmente in funzione anche nei comuni di terza classe. La storiografia, anche più recente, sembra avallare questa conclusione, senza tuttavia approfondire la reale tenuta del compromesso raggiunto con le circolari diramate a corollario del *Regolamento* del 1806. Il ruolo di Bovara, in particolare, appare meno cristallino di quanto sostenuto da Schiaffino, secondo il quale

è in questo periodo infatti che, su invito del ministro dell'interno, una azione decisa e continuamente rinnovata viene esplicita dal ministro del culto Bovara, nei confronti dei superiori gerarchici dei parroci, i vescovi, perché intervengano presso di questi orientandoli, e al limite costringendoli, verso una attiva collaborazione⁸³.

Gli inviti indirizzati da Bovara ai vescovi a fare dei parroci uno strumento di “propaganda” dello stato civile furono effettivamente ripetuti, ma il ministro fu quantomeno freddo, se non apertamente ostile, a un loro coinvolgimento diretto al fianco degli ufficiali comunali. Dopo essersi speso inutilmente per un ritorno al passato, alla moderazione della legislazione giuseppina, il ministro del culto era ora costretto a far digerire alle gerarchie ecclesiastiche, ma ancor di più ai parroci più refrattari, il trionfo del matrimonio civile su quello religioso. Egli fu senza dubbio un solerte esecutore delle volontà dell'imperatore, ma lo fece a modo suo, con una presa di posizione apparentemente innocua, ma destinata in realtà a mettere in crisi il sistema perfezionato dal Ministero dell'interno, a suon di circolari e note interpretative.

6. «Cancellare nel popolo... l'idea di atto religioso»: il tentativo di estromissione del clero dalla compilazione dei registri

Se durante il 1806 il clero rientrò dalla finestra, in molti casi ben presto decise di uscire dalla porta. La via di fuga fu fornita da una circolare di Bovara inviata ad arcivescovi e vescovi del Regno nell'ottobre del 1807. Nel ribadire la richiesta del Ministero dell'interno di «sortare i loro parroci e coadiutori ad assistere e dirigere, ove siano richiesti, gli ufficiali civili, onde i registri siano esattamente compilati»⁸⁴, limitatamente ai comuni di terza

⁸³ SCHIAFFINO, *L'organizzazione e il funzionamento*, p. 359.

⁸⁴ ASNo, *Prefettura dell'Agogna*, b. 1796, circolare a stampa del ministro per il culto, Giovanni Bovara, ad arcivescovi e vescovi del Regno, 28 ottobre 1806.

classe, la circolare si chiudeva con una frase ambigua, quasi del tutto ignorata dalla storiografia: «Comunque non si faccia ai parrochi verun comando, né loro si attribuiscono le funzioni di ufficiali del registro, né rappresentanza, né firma, né responsabilità; nondimeno la loro opera e direzione nell'assistere gli ufficiali dello stato civile (...) servirà egualmente».

A prescindere dall'obiettivo delle parole di Bovara, il loro effetto fu dirompente. Avuta notizia della circolare, molti parroci si sentirono liberi di rifiutare un incarico che evidentemente non avevano gradito, come avvenne in Valtellina. Nel febbraio 1807 il prefetto dipartimentale non poteva che rammaricarsi delle numerose defezioni:

Priva la maggior parte delle frazioni di persone capaci anche soltanto discretamente a disimpegnarne le incombenze (...) mi fu forza il scegliere a tale incarico li parrochi e vice parrochi rispettivi (...). Progredivano così li registri con una discreta regolarità, ed esattezza (...), quando la disposizione, cui piacque emanare sua eccellenza il signor ministro per il Culto mediante circolare 28 scorso ottobre (...) agli arcivescovi e vescovi del Regno, che si degnò comunicarmi, e colla quale ha dichiarato non attribuibili ai parrochi le funzioni d'ufficiale del registro dello stato civile, né rappresentanza, né firma, né responsabilità, mi ha in questa parte posto nel primiero imbarazzo (...). Resa nota la stessa superiore disposizione ai parrochi, molti di essi chiesero d'essere esonerati dalla carica d'aggiunto, che venne tosto da me accordata in ossequio della disposizione medesima⁸⁵.

Alle richieste di chiarimenti del Ministero dell'interno⁸⁶, Bovara si giustificò attenendosi al testo della circolare, con la quale, lungi dall'aver vietato ai parroci l'assunzione della carica di ufficiale dello stato civile, li aveva semplicemente avvertiti che non erano obbligati ad accettarla: spettava al prefetto il compito di «riguadagnare que' parrochi, i quali si *erano* per lo addietro prestati»⁸⁷. Molto era cambiato dopo l'attivazione del *Codice* e Bovara, in precedenza convinto fautore di una integrazione del clero nella partita dello stato civile, si rendeva evidentemente conto di come, alla luce della definitiva secolarizzazione dell'istituto matrimoniale, quella collaborazione era diventata, per alcuni ecclesiastici, un fardello non indifferente. Era a tutti chiaro che l'eventuale coinvolgimento del clero nelle registrazioni dello stato civile andasse affrontato ufficialmente una volta per tutte, al fine di sgombrare il campo da equivoci e interpretazioni personali.

A sostenere la posizione del Ministero dell'interno fu in particolare il direttore generale dell'amministrazione dei comuni, Benedetto Bono, pron-

⁸⁵ ASMi, *Atti di governo, Popolazione, Parte moderna*, b. 68, il prefetto del dipartimento dell'Adda, Raffaele Parravicini, al ministro dell'interno, 28 febbraio 1807.

⁸⁶ Ivi, minuta di nota del ministro dell'interno al ministro per il culto, 16 marzo 1807.

⁸⁷ Ivi, il ministro per il culto, Giovanni Bovara, al ministro dell'interno, 27 marzo 1807.

to a denunciare gli infiniti «ostacoli che si dovettero superare nell'attivazione del registro dello stato civile» e ad ammettere che i risultati erano stati al di sotto delle attese non tanto per la resistenza «solita più o meno a incontrarsi nel popolo al trattare di nuove cose», ma per l'ormai accettata ignoranza degli ufficiali⁸⁸. Bono propose di affidare ufficialmente ai parroci almeno i registri delle nascite e delle morti dei sudditi cattolici, rinviando a un secondo momento la discussione sulle registrazioni dei matrimoni civili, la cui assegnazione alle parrocchie avrebbe forse suscitato qualche «politica considerazione (...) in contrario», trattandosi evidentemente di un istituto giuridico che aveva provocato non pochi attriti tra Stato e Chiesa⁸⁹. Bono era consapevole delle polemiche che la sua proposta avrebbe suscitato, tanto da affrettarsi a rassicurare il ministro dell'interno di essersi ispirato al principio sostenuto dallo stesso Napoleone nella seduta del Consiglio di Stato del 13 maggio 1805, quando l'imperatore aveva auspicato che i «preti» prestassero la loro collaborazione «in fatto di cose civili»⁹⁰. Più in generale, egli metteva in guardia da quanti volevano a tutti i costi imitare il modello introdotto in Francia, dove si contavano «circa cinque milioni di uomini eterodossi». Numeri inimmaginabili per i territori del Regno d'Italia, imbevuti di una religiosità ancora radicata che spesso, sottolineava Bono, spingeva le famiglie a far celebrare i funerali anche per i parenti indifferenti «alle cerimonie religiose». Il parroco rimaneva un punto di riferimento imprescindibile nel tessuto sociale italiano, a maggior ragione nelle comunità rurali, e il suo coinvolgimento appariva non solo utile, ma quasi indispensabile.

Nel confrontarsi con i colleghi, il ministro Di Breme ripropose quasi alla lettera le parole di Bono⁹¹, trovando tuttavia l'opposizione di Luosi, convinto che la concentrazione dei comuni più piccoli in centri con una popolazione non inferiore ai 3.000 abitanti, disposta il 14 luglio 1807, avrebbe eliminato la maggior parte dei problemi⁹². Sulla stessa linea si schierò Bovara, strategicamente concorde con il gran giudice nel rimarcare che il nuovo assetto delle amministrazioni comunali poteva risolvere la questione

⁸⁸ ASMi, *Atti di governo, Popolazione, Parte moderna*, b. 5, il direttore generale dell'amministrazione dei comuni, Benedetto Bono, al ministro dell'interno, 18 dicembre 1807.

⁸⁹ Per le stesse ragioni di opportunità politica, Bono propose di mantenere in capo ai comuni anche la compilazione dei registri delle nascite e delle morti relativi ai fedeli di altre confessioni religiose.

⁹⁰ Ivi, il direttore generale dell'amministrazione dei comuni, Benedetto Bono, al ministro dell'interno, 18 dicembre 1807.

⁹¹ Ivi, il ministro dell'interno, Ludovico Di Breme, al viceré Eugenio di Beauharnais, 28 dicembre 1807.

⁹² Ivi, il ministro della giustizia, Giuseppe Luosi, al viceré Eugenio di Beauharnais, 16 febbraio 1808.

alla radice⁹³. Che senso avrebbe avuto sottrarre agli ufficiali comunali la tenuta dei registri di nati e morti, i più semplici da compilare, e non quella dei registri matrimoniali? Che dire di quella «incomoda» distinzione tra cattolici e non cattolici? I parroci potevano certamente assistere gli ufficiali, dovevano spronare la popolazione, ma non dovevano sostituirsi alle autorità pubbliche. Il ruolo da assegnare agli ecclesiastici fu trattato diffusamente in seno al Consiglio legislativo, che vi dedicò alcune sedute nel corso della prima metà del 1808⁹⁴. Il “partito” dei favorevoli, rappresentato dal solito Bono, continuò ad appellarsi al terzo articolo del *Regolamento* del 1806, formulato in maniera tale da non escludere esplicitamente l’impiego del clero, sottolineando anche i vantaggi economici che ne sarebbero derivati, evitando il pagamento del personale al quale era assegnata l’incombenza⁹⁵. Sul fronte opposto si schierò il relatore Giovanni Stefano De Bernardi, convinto che nessuna motivazione economica potesse «prevalere» sulla «vista» «politica» di «distruggere nell’opinione del popolo quell’idea religiosa che sin qui venne da esso attaccata agli accennati atti»⁹⁶. In ogni caso, chiosava il consigliere, l’aumento della spesa era stato provocato dalla possibilità concessa a sindaci e consiglieri comunali di valersi di persone estranee all’amministrazione comunale nel caso di impossibilità a svolgere personalmente l’incarico.

Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio legislativo bocciò il progetto, sposando in pieno la posizione di De Bernardi: «(...) la stesa de’ registri degli atti dello stato civile non conviene in oggi il dividerla coi parroci, per non fortificare l’idea d’atto religioso, che si volle cancellare nel popolo sopra oggetti che sono di puro carattere civile»⁹⁷. A far propendere per la limitazione dell’impiego del clero nelle attività di compilazione e conservazione dello stato civile, oltre a questioni di convenienza politica e a motivazioni teologiche, contribuirono anche considerazioni più prettamente giuridiche. L’assioma secondo il quale i parroci potessero garantire la corretta formazione degli atti, in quanto già avvezzi a simili registrazioni, non teneva

⁹³ Ivi, il ministro per il culto, Giovanni Bovara, al viceré Eugenio di Beauharnais, 26 marzo 1808.

⁹⁴ ASMi, *Registri di verbali e atti di governo*, reg. 627, registro dei processi verbali delle sedute del Consiglio legislativo, anno 1808, seduta del giorno 8 gennaio 1808 [indicato erroneamente come 1807], cc. 5r-6r.

⁹⁵ Si veda l’intervento di Benedetto Bono nella seduta del 28 aprile: ivi, cc. 162r-170v, in particolare cc. 164v-165v.

⁹⁶ Si veda l’intervento di De Bernardi: *ibidem*, cc. 163v-164v.

⁹⁷ ASMi, *Atti di governo, Popolazione, Parte moderna*, b. 5, rapporto del Consiglio legislativo al viceré Eugenio di Beauharnais, s.d.

in debito conto le implicazioni legali ben più complesse che il *Codice* aveva introdotto rispetto all'anagrafe ecclesiastica:

I libri parrocchiali, o dei pastori di altre sette religiose tollerate negli antecedenti governi in queste contrade, erano i soli mezzi che supplivano in qualche maniera alla registrazione delle nascite, matrimoni e morti. Ma questi libri non costituivano a dir vero che un'opera per se stessa incompleta e poco sicura, e sembravano piuttosto destinati all'annotazione delle eseguite formalità religiose congiunte ai diversi atti di stato civile, anziché a far constare, pei relativi effetti di diritto, della legale consistenza degli atti medesimi. Né erano per essi in osservanza tutte quelle cautele che si richieggono in un oggetto tanto delicato ed importante onde allontanare per quanto era possibile le frodi⁹⁸.

La legislazione cisalpina, di fatto, aveva integrato i dettami del diritto canonico, ma nel nuovo contesto legislativo gli atti dello stato civile, seppur all'apparenza simili a quelli prodotti in precedenza, avevano assunto funzioni probatorie di ben altro livello:

Ma anche le discipline in allora stabilite erano ben lontane dal grado di perfezione che in oggi si riscontra nelle sagge disposizioni del *Codice* datoci dall'augusto nostro monarca. Egli era infatti del massimo interesse e consentaneo alle viste di un ben costituito governo che le tre epoche più importanti dell'umana vita fossero tutelate dalla legge.

Considerazioni analoghe possono essere formulate in merito all'attivazione, a partire dal 1811, del ruolo generale della popolazione di ciascun comune, nel quale sarebbero dovuti apparire «nome, cognome, figliazione, patria, età, stato e professione di ciascun individuo»⁹⁹. Nato con precise finalità legate al mantenimento dell'ordine pubblico, sulla falsariga dell'elenco della popolazione disposto nel 1802, per la compilazione di questo nuovo strumento, al contrario del precedente, non fu previsto alcun

⁹⁸ ASMi, *Atti di governo, Popolazione, Parte moderna*, b. 8, copia di relazione della Divisione civile - Sezione II del Ministero della giustizia al ministro della giustizia, 18 dicembre 1811, allegato a nota del ministro della giustizia, Giuseppe Luosi, al ministro dell'interno, 24 marzo 1812.

⁹⁹ ASMi, *Atti di governo, Popolazione, Parte moderna*, b. 7, avviso a stampa del prefetto di polizia del dipartimento dell'Olonza, Giovanni Villa, 20 marzo 1811. La redazione di un ruolo generale della popolazione fu prevista nel decreto di organizzazione dei cancellieri del censo: si veda l'articolo 15 del *Decreto sull'organizzazione definitiva de' cancellieri del censo. 29 giugno 1809*, in *Bollettino delle leggi della Regno d'Italia. Dal primo gennaio al 31 dicembre 1809*, Milano, Reale Stamperia, s.d., p. 203-214. Tale obbligo fu ribadito e integrato nel giugno 1811, specificando che entro la fine di quell'anno ciascun comune, con la collaborazione del commissario di polizia locale, avrebbe dovuto produrre un ruolo della popolazione nel quale inserire «i nomi di ciascun abitante, la sua età, il luogo di sua nascita, il di lui ultimo domicilio, la professione, il mestiere e gli altri mezzi di sua sussistenza»: art. 37 del *Decreto con cui viene regolato l'esercizio della polizia amministrativa sui forestieri che viaggiano nel Regno, e sui nazionali che viaggiano all'estero, o girano nell'interno. 11 giugno 1809*, in *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte prima. Dal 1° gennaio al 30 giugno 1811*, Milano, Reale Stamperia, s.d., p. 569-585.

coinvolgimento dei parroci. La prima rilevazione dei dati fu infatti affidata ad apposite delegazioni, inviate casa per casa, mentre i successivi aggiornamenti sarebbero stati realizzati, nelle intenzioni del governo, attraverso la consultazione dei registri dello stato civile, che finalmente potevano considerarsi, se non perfetti sul piano formale, ormai impiantati in quasi tutti i comuni¹⁰⁰.

Malgrado la generale opposizione incontrata, il Ministero dell'interno continuò anche in seguito a chiedere insistentemente che i parroci, anche quando non fossero coinvolti direttamente, prestassero comunque il loro aiuto agli ufficiali dello stato civile e, soprattutto, esortassero i fedeli al rispetto delle norme, sfruttando la loro innegabile influenza sul popolo. Fu probabilmente questo il principale compito che negli anni a seguire il governo cercò di affidare agli ecclesiastici:

(...) da un rapporto del signor vice prefetto di Revere debbo rilevare che gli abitanti di quel distretto non si curino molte volte di presentare i bambini di fresco nati all'ufficiale perché faccia le corrispondenti annotazioni (...). Anche il signor prefetto del Reno, nell'eseguire la visita del proprio dipartimento, ha dovuto accorgersi che in qualche parte dei Cantoni di Montetortore e Porretta molti di quei rozzi montagnoli trascurino di portare al registro de' propri ufficiali i loro neonati. Entrambi i suaccennati funzionari mi hanno fatto sentire che la insinuazione de' signori parrochi, i quali esercitano per effetto del loro ministero non poca influenza sull'animo de' parrocchiani, potrebbe superare la malintesa avversione de' medesimi ad una pratica tanto salutare, anzi il signor prefetto del Reno si è proposto di eccitare direttamente i signori ordinari a voler cooperare colle loro pastorali esortazioni all'intento¹⁰¹.

Il ruolo del clero nell'impianto del perfezionamento dello stato civile appare dunque marginale, come si evince dai periodici rapporti prodotti dai procuratori generali in merito all'impianto dei registri nei comuni dei rispettivi distretti¹⁰². Se è vero che dal 1806 le registrazioni entrarono effettivamente in funzione in quasi tutti i territori del Regno, ciò fu dovuto alla de-

¹⁰⁰ Sulle modalità di rilevazione dei dati si vedano ASMi, *Atti di governo, Popolazione, Parte moderna*, b. 7, avviso a stampa del prefetto di polizia del dipartimento dell'Olona, Giovanni Villa, 20 marzo 1811, e ASMi, *Atti di governo, Popolazione, Parte moderna*, b. 8, circolare a stampa del prefetto dell'Agogna, Stefano Luini, ai podestà e sindaci dei comuni del dipartimento, 15 novembre 1811.

¹⁰¹ ASMi, *Atti di governo, Popolazione, Parte moderna*, b. 5, il ministro dell'interno, Ludovico Di Breme, al ministro per il culto, 21 dicembre 1808.

¹⁰² ASMi, *Atti di governo, Popolazione, Parte moderna*, b. 8, *Risultamento dell'esame fatto dalla Divisione III sopra i rapporti dei regi procuratori presso le corti di giustizia ed i tribunali di prima istanza concernenti le irregolarità, e gli errori d'ogni genere da essi riscontrati nei registri dello stato civile di questi passati anni e richiamati colla circolare ministeriale del 23 novembre 1807 N. 15025*, s.d., allegato a copia di relazione della Divisione civile - Sezione II del Ministero della giustizia al ministro della giustizia, 18 dicembre 1811; d'ora in poi il documento sarà citato come *Risultamento 1811*.

finizione di procedure sempre più raffinate e, come si vedrà a breve, al ruolo di controllo dell'amministrazione giudiziaria. È altrettanto importante sottolineare che, almeno sino al 1811, il funzionamento del sistema rimase in molti casi insoddisfacente. In base ai dati raccolti dall'inchiesta promossa dal Ministero della giustizia, relativi alla situazione riscontrata sino alla fine del 1810, in molti dipartimenti si continuavano a verificare inadempienze ed errori di ogni genere, soprattutto a causa dell'«inettitudine» del personale addetto alla compilazione della documentazione, segno evidente che il problema della scarsa perizia degli ufficiali dello stato civile non era stato risolto¹⁰³.

Stando alla relazione conclusiva dell'inchiesta, ai parroci erano stati attribuiti per lo più ruoli minori, come quelli di ufficiali aggiunti residenti nelle frazioni di montagna di alcuni comuni dei dipartimenti dell'Adda e del Lario. Si trattava di una soluzione quasi obbligata, considerate le difficoltà della popolazione nel raggiungere il municipio, sede dell'ufficio dello stato civile, ma scarsamente adottata in altri dipartimenti. Non risultano, invece, nuove nomine di ecclesiastici alla carica di ufficiale dello stato civile. Quest'ultima soluzione fu caldeggiata dai procuratori del dipartimento dell'Adda e di quello dell'Alto Adige, a riprova della penuria di ufficiali all'altezza del ruolo, ma anche della ritrosia dimostrata sino ad allora dal clero a farsi carico dell'incombenza¹⁰⁴.

La questione, in ogni caso, continuò a rimanere d'attualità sino alla caduta del Regno d'Italia e le parti in causa cercarono sino all'ultimo di far valere il proprio punto di vista. Se sul finire del 1809, ad esempio, la Prefettura del dipartimento dell'Agogna non si dimenticava di ricordare a podestà e sindaci di «potersi valere in tale interessante incombenza anche di persone ecclesiastiche»¹⁰⁵, ancora nel 1812 il ministro dell'interno Luigi Vaccari, ricevuti gli esiti dell'inchiesta del Ministero della giustizia, invitò il prefetto dell'Adda a non farsi particolari scrupoli, concedendogli di procedere, ove necessario, alla nomina dei parroci¹⁰⁶. Si trattò, tuttavia, di eccezioni e non della norma. L'impressione, al contrario, è che il numero dei fautori della cooptazione del clero andò progressivamente scemando.

¹⁰³ ASMi, *Atti di governo, Popolazione, Parte moderna*, b. 8, circolare a stampa del regio procuratore generale della Corte di giustizia civile e criminale del dipartimento dell'Agogna, Francesco Borella, agli ufficiali dello stato civile del proprio circondario, 30 maggio 1813.

¹⁰⁴ *Risultamento 1811*.

¹⁰⁵ ASNo, *Prefettura dell'Agogna*, b. 1797, circolare a stampa del prefetto dell'Agogna, firma per il prefetto assente il segretario generale Omodei, a podestà e sindaci dei comuni del dipartimento, 30 dicembre 1809.

¹⁰⁶ ASMi, *Atti di governo, Popolazione, Parte moderna*, b. 8, minuta di nota del ministro dell'interno ai prefetti, 22 maggio 1812; la minuta, siglata dal ministro Vaccari, riporta testi diversi da indirizzare a ciascun prefetto.

Non è forse un caso che la figura del parroco non fosse neppure citata nell'ennesima circolare in materia diramata dalla stessa Prefettura dell'Agogna nell'agosto 1813, mentre facevano il loro ingresso sulla scena i giudici di pace, ai quali sin dal 1806 spettava il compito di vigilare sulla corretta formazione dei registri. Grazie alle loro competenze giuridiche, i giudici avrebbero certamente potuto fornire un sostegno adeguato agli ufficiali dello stato civile, nonché agli aggiunti e al personale di cui questi ultimi si potevano servire¹⁰⁷. In molti casi si venne così a creare una vera e propria sinergia tra un gruppo di "tecnici" stipendiati chiamati a collaborare e a confrontarsi con gli amministratori comunali e un organo di controllo esterno, in grado di individuare le principali criticità del sistema ed eventualmente intervenire per porvi rimedio.

7. Il ruolo dell'amministrazione giudiziaria nel consolidamento dello stato civile

L'inchiesta compiuta dal Ministero della giustizia fornisce altri dati interessanti sul diverso grado di perfezione cui giunse l'attivazione dei registri anagrafici. Non mancarono segnalazioni di pratiche e comportamenti illegali, connessi in particolare alla gratuità della carica di ufficiale dello stato civile. La tentazione di ottenere un vantaggio illegittimo dal proprio ruolo era alta, come emerse nel 1811 in seguito a una segnalazione della Corte di giustizia del dipartimento dell'Agogna. Da più parti erano infatti giunte lamentele sul comportamento di alcuni addetti alle registrazioni, accusati apertamente di aver «posto in uso delittuose pratiche per estorquere [sic] denaro, tasse, o salario indebito a danno delle parti»¹⁰⁸.

La tentazione di servirsi della carica di ufficiale dello stato civile per trarre vantaggi personali era evidentemente ghiotta, ma al tempo stesso il ruolo poneva i titolari a rischi non indifferenti. A scoraggiare i candidati non era più semplicemente il carico di lavoro che li attendeva o la complessità delle procedure, ma le pene previste per eventuali inadempienze. L'articolo 346 del *Codice dei delitti e delle pene*, emanato nel novembre 1810, ad esempio, introdusse una multa dalle 16 alle 300 lire e l'incarcerazione da sei giorni a sei mesi per chi, avendo «assistito a un parto», ne avesse trascurato

¹⁰⁷ ASNo, *Prefettura dell'Agogna*, b. 1798, circolare a stampa del prefetto dell'Agogna, Stefano Luini, a viceprefetti, podestà e sindaci del dipartimento, 5 agosto 1813. La circolare ricordava, tra le altre cose, che: «Essendosi riconosciuto necessario che i signori giudici di pace incaricati delle visite bimestrali dei registri conoscano gli aggiunti agli ufficiali dello stato civile, sarà quindi dovere d'ogni podestà o sindaco di notificare al signor giudice di pace del circondario le seguite nomine degli aggiunti che si trovassero nel proprio comune».

¹⁰⁸ ASMi, *Atti di governo, Popolazione, Parte moderna*, b. 8, rapporto della Divisione III del Ministero della giustizia al ministro della giustizia, 18 dicembre 1811.

o rinviato la registrazione, da effettuarsi, per legge, entro tre giorni dall'evento¹⁰⁹. L'articolo riguardava i parenti del neonato, ma in caso di accusa questi ultimi potevano evidentemente cercare di giustificarsi, scaricando la colpa sull'ufficiale dello stato civile.

Un aspetto non sfuggiva al governo: prima di essere puniti, gli ufficiali dello stato civile andavano coadiuvati. Se non mancarono reprimende e sanzioni, di gran lunga maggiori furono i perdoni, sino a un generale condono concesso nel 1811 in occasione del battesimo del re di Roma¹¹⁰. Per celebrare i natali del figlio dell'imperatore, si stabilì di «sospendere l'applicazione delle pene e delle multe incorse dagli ufficiali dello stato civile» a causa della «sola imperizia»¹¹¹. Il governo cercò inoltre di risolvere sul nascere alcuni dei problemi pratici emersi in quegli anni, sottoponendo il *Regolamento* del 1806 a leggere ma frequenti rettifiche, con l'introduzione di nuovi strumenti destinati alla gestione della crescente mole documentaria che andava ammassandosi nei comuni; ma gli abusi e le segnalazioni delle difficoltà incontrate non accennarono a diminuire¹¹².

A ben poco valsero le prime pubblicazioni dedicate all'argomento, come il *Manuale degli ufficiali dello stato civile*, dato alle stampe nel 1809 dall'avvocato novarese Giacomo Giovanetti, alunno della Corte di giustizia del dipartimento dell'Agogna¹¹³. Si trattava, secondo i suoi detrattori, di una semplice trasposizione di scritti analoghi apparsi in Francia negli anni precedenti¹¹⁴. Proprio per questo motivo, malgrado una discreta diffusione tra gli

¹⁰⁹ Si veda l'articolo in questione in *Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia*, Milano, Reale Stamperia, 1810, p. 115. Sulla preoccupazione che l'articolo in questione suscitò, si vedano, ad esempio, gli appelli finalizzati ad avvertire la popolazione delle novità introdotte dal *Codice penale* contenuti nella nota del ministro dell'interno Luigi Vaccari al prefetto dell'Agogna (19 dicembre 1810), nella circolare inviata da Bovara alle diocesi del Regno (22 dicembre 1810) e in quella del vescovo di Novara ai parroci (2 gennaio 1811); tutti i documenti sono conservati in ASNo, *Prefettura dell'Agogna*, b. 1797.

¹¹⁰ Napoleone Francesco Giuseppe Carlo Bonaparte (1811-1832). Per il testo del condono si veda ASMi, *Atti di governo, Popolazione, Parte moderna*, b. 7, estratto dei registri delle deliberazioni dell'imperatore Napoleone, 27 agosto 1811.

¹¹¹ Ivi, il ministro della giustizia, Giuseppe Luosi, al ministro dell'interno, 16 maggio 1811.

¹¹² Sul piano prettamente archivistico risulta particolarmente interessante l'introduzione, a partire dal 1811, dell'obbligo di compilare accurate rubriche alfabetiche dei registri prodotti. Una decisione legata alla consapevolezza delle difficoltà che gli ufficiali avrebbero incontrato nel «rinvenimento degli atti», senza poter contare su simili strumenti: ivi, Istruzioni a stampa del ministro della giustizia e del ministro dell'interno, allegate a minuta di circolare del Ministero dell'interno ai prefetti, 22 luglio 1811.

¹¹³ Per un breve profilo biografico di Giovanetti, FRANCO DELLA PERUTA, *Giovanetti, Giacomo*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, LV, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2001, p. 447-450; per un'analisi del manuale si rimanda a PAGANINI, *La secolarizzazione*, p. 673-697.

¹¹⁴ ASMi, *Atti di governo, Popolazione, Parte moderna*, b. 6, relazione del procuratore generale della Corte di giustizia civile e criminale del dipartimento dell'Agogna, Francesco Borella, al mi-

ufficiali dello stato civile, già all'epoca l'opera fu da molti considerata poco utile, se non addirittura fuorviante, non avendo recepito le modifiche apportate dalle circolari emanate nel frattempo dai dicasteri italiani e presentando una serie di modelli di registri del tutto differenti da quelli ufficiali¹¹⁵.

A rivelarsi decisivo per il definitivo impianto dello stato civile si rivelò, come accennato, il contributo dell'amministrazione giudiziaria, che nell'immediato consentì di giungere a una diffusione capillare dei registri. L'opera di controllo sulla loro tenuta e i continui solleciti al versamento nelle cancellerie dei locali tribunali, laddove ciò non avveniva regolarmente, vinsero anche le ultime resistenze, imponendo a pressoché tutti i comuni l'impianto di un regolare sistema anagrafico. Non altrettanto si può dire per la qualità delle registrazioni, che in molti casi continuarono per diverso tempo a essere effettuate senza il rispetto delle formalità previste da leggi e regolamenti. Alcuni giudici di pace, non a caso, furono accusati di non aver vigilato con la dovuta attenzione, omettendo di segnalare gli ufficiali incapaci. Tanto perentori quanto inascoltati furono i richiami del ministro Luosi, che ancora nel giugno 1810 li invitava a «usare la maggior attenzione nel disimpegno di questo loro carico», avvertendoli che avrebbero potuto risultare loro stessi «imputabili di quegli inconvenienti i quali non avrebbero avuto luogo quando fossero stati solleciti nell'adempiere al prescritto del citato Regolamento»¹¹⁶.

Va tuttavia rilevato che, con il passare degli anni, alcuni procuratori generali non si limitarono a far sorvegliare gli ufficiali dello stato civile a scopo punitivo, ma segnalavano ai prefetti i principali errori riscontrati, fornendo informazioni utili per l'elaborazione di istruzioni sempre più puntigliose. Nel dipartimento dell'Agogna, ad esempio, i giudici di pace si dimostrarono particolarmente solerti, consentendo alla Corte di giustizia di produrre un puntuale *Prospetto delle contravvenzioni e dei tratti di negligenza e d'ignoranza in cui incorsero gli ufficiali dello stato civile del circondario di Novara durante il 1812*¹¹⁷. Il censimento servì alla locale Prefettura non solo per richiamare i comuni e gli ufficiali dello stato civile accusati di trascuratezza nella

nistro della giustizia, [post 5 giugno 1809]. Il 13 aprile 1809 Borella era stato nominato procuratore generale del dipartimento dell'Agogna, dopo aver ricoperto la carica di capo sezione del Ministero.

¹¹⁵ Ivi, il ministro dell'interno, Luigi Vaccari, al ministro della giustizia, 28 aprile 1810.

¹¹⁶ Ivi, circolare a stampa del ministro della giustizia, Giuseppe Luosi, ai regi procuratori generali presso le corti di giustizia, ai regi procuratori presso i tribunali di prima istanza e ai giudici di pace, 9 giugno 1810.

¹¹⁷ ASNo, *Prefettura dell'Agogna*, b. 1798, *Prospetto*, s.d., allegato a nota del procuratore generale della Corte di giustizia civile e criminale del dipartimento dell'Agogna, Francesco Borella, al prefetto dell'Agogna, 13 agosto 1813.

tempestiva consegna della documentazione alla stessa Corte di giustizia, ma anche per avvertire i singoli comuni sui provvedimenti da adottare per migliorare il livello del servizio, invitandoli a prestare maggior attenzione agli specifici articoli del *Codice civile* o del *Regolamento* del 1806 disattesi o applicati erroneamente¹¹⁸.

Negli ultimi anni del Regno d'Italia, in definitiva, lo stato civile non solo era ormai entrato in funzione in quasi tutti i comuni, ma in diversi territori raggiunse un grado di perfezione ben superiore a quello dei primordi. Questo salto di qualità dipese solo in minima parte dal coinvolgimento del clero, relegato ai margini dell'organizzazione dello stato civile e incaricato semplicemente di sollecitare la popolazione a collaborare con gli ufficiali comunali. La chiave di volta dell'intero sistema fu rappresentata, piuttosto, dalla possibilità concessa ai comuni di servirsi di personale stipendiato e, soprattutto, dalle ampie attribuzioni assegnate all'amministrazione giudiziaria. I tribunali di prima istanza e i giudici di pace, in sinergia con le prefetture, assunsero funzioni di controllo, ma anche di sostegno agli ufficiali dello stato civile, garantendo al tempo stesso la conservazione della documentazione prodotta.

Marco Lanzini*

¹¹⁸ Si vedano le minute delle note inviate ai singoli comuni dalla Prefettura del dipartimento dell'Agogna in seguito al *Prospetto*, in ASNo, *Prefettura dell'Agogna*, b. 1798.

* Archivista di Stato, Archivio di Stato di Milano; e-mail: marco.lanzini@beniculturali.it.